SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 142° — Numero 174

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 28 luglio 2001** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

COMUNICAZIONE IMPORTANTE

In relazione all'entrata in vigore della legge 24 novembre 2000, n. 340, art. 31, comma 1, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 275 del 24 novembre 2000, a decorrere dal 9 marzo 2001 i F.A.L. delle province sono aboliti.

Per tutti quei casi in cui le disposizioni vigenti prevedono la pubblicazione nel F.A.L. come unica forma di pubblicità legale, in virtù del comma 3 dell'art. 31 della citata legge, si dovrà effettuare la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* - Parte II, seguendo le modalità riportate nel prospetto allegato in ogni fascicolo, o consultando il sito internet www.ipzs.it

È a disposizione inoltre, per maggiori informazioni, il numero verde 800864035.

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero delle finanze

Ministero dei trasporti e della navigazione

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia del territorio

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 luglio 2001, n. **307.**

Regolamento recante organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministero per i beni e le attività culturali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2000, n. 441, concernente regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed in particolare gli articoli 52, 53, e 54, relativi al Ministero per i beni e le attività culturali;

Vista la legge 29 dicembre 2000, n. 400, ed in particolare gli articoli 4, comma 10, e 5, concernente rifinanziamento della legge 21 dicembre 1999, n. 513, ed altre disposizioni in materia di beni e attività culturali;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, ed in particolare l'articolo 10, commi 1, lettera *e)*, e 2;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 1, comma 8, della legge 24 novembre 2000, n. 340;

Sentite, con esito favorevole, le organizzazioni sindacali, in data 11 dicembre 1999 e 14 giugno 2000;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 febbraio 2000;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 3 aprile 2000;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 febbraio 2001;

Viste le osservazioni al decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 2001, concernente regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro per i beni e le attività culturali, formulate dalla Corte dei conti con nota n. 89 del 23 aprile 2001;

Ritenuto di dover accogliere le predette osservazioni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 giugno 2001;

Sulla proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica;

EMANA

il seguente regolamento:

Capo I

MINISTRO ED UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE

Art. 1.

Il Ministro

1. Il Ministro per i beni e le attività culturali, di seguito denominato: «il Ministro», è l'organo di direzione politica del Ministero per i beni e le attività culturali, di seguito denominato: «Ministero», ed esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ai sensi degli articoli 4, comma 1, e 14, comma 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. I Sottosegretari di Stato svolgono, in particolare, i compiti e le funzioni espressamente a loro delegate dal Ministro con proprio decreto.

Art. 2.

Uffici di diretta collaborazione

1. Gli uffici di diretta collaborazione esercitano le competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il Gabinetto costituisce centro di responsabilità amministrativa, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e, nel suo ambito, sono costituiti gli Uffici di diretta collaborazione.

2. Sono Uffici di diretta collaborazione:

a) l'Ufficio di Gabinetto;

b) la Segreteria del Ministro;

c) l'Ufficio legislativo;

d) l'Ufficio per la stampa e la comunicazione;

e) il Servizio di controllo interno;

f) le Segreterie dei Sottosegretari di Stato.

3. Agli Uffici di cui al comma 2, fatto salvo quanto previsto per il Comando carabinieri per la tutela del patrimonio culturale e per le segreterie dei Sottosegretari di Stato, è assegnato personale del Ministero e dipendenti pubblici, anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o comando, nel numero massimo di 110 unità, comprensivo di estranei alla amministrazione assunti con contratto a tempo determinato, comunque di durata non superiore a quella di permanenza in carica del Ministro, in numero non superiore a 20. Il Ministro può nominare un proprio portavoce, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 giugno 2000, n. 150, nonché un consigliere diplomatico.

4. Possono inoltre essere chiamati a collaborare con gli Uffici di cui al comma 2, previa verifica della possibilità di soddisfare le esigenze mediante personale dei ruoli dell'amministrazione, e nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio destinati al Gabinetto, anche

esperti e consulenti di particolare professionalità e specializzazione nelle materie di competenza del Ministero e in quelle giuridico-amministrative ed economiche, nel numero massimo di 12, con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, di durata comunque non superiore di tre mesi rispetto alla permanenza in carica del Ministro. Il Ministro, con l'atto con cui dispone l'incarico, dà atto dei requisiti di particolare professionalità del consulente ed allega un suo dettagliato *curriculum*.

5. Il trattamento economico onnicomprensivo del personale addetto agli Uffici di diretta collaborazione e dei collaboratori di cui al comma 4 è determinato ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nelle seguenti misure:

a) per il Capo di Gabinetto in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad uffici di livello dirigenziale generale incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e in un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante al Segretario generale del Ministero;

b) per il Capo dell'Ufficio legislativo e per il presidente dell'organo di direzione di cui all'articolo 7, comma 2, in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad uffici di livello dirigenziale generale incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e in un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti di uffici di livello dirigenziale generale del Ministero;

c) per il Capo della Segreteria del Ministro, per il segretario particolare del Ministro, per il consigliere diplomatico, nonché per i capi delle segreterie o, in via alternativa, per i segretari particolari dei Sottosegretari di Stato, in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad uffici dirigenziali non generali e in un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti titolari di uffici dirigenziali non generali del Ministero;

d) al Capo dell'Ufficio per la stampa e la comunicazione è corrisposto un trattamento economico non superiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale per i giornalisti con la qualifica di redattore capo;

e) ai dirigenti della seconda fascia del ruolo unico assegnati agli Uffici di diretta collaborazione è corrisposta una retribuzione di posizione in misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai dirigenti della stessa fascia del Ministero nonché, in attesa di specifica disposizione contrattuale, un'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Capo di Gabinetto, di importo non superiore al cinquanta per cento della retribuzione di posizione massima, a fronte delle specifiche responsabilità connesse all'incarico attribuito, della specifica qualificazione professionale posseduta, della disponibilità ad orari disagevoli, della qualità della prestazione individuale;

f) il trattamento economico del personale con contratto a tempo determinato e di quello con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa è determinato dal Ministro all'atto del conferimento dell'incarico. Tale trattamento, comunque, non può essere superiore a quello corrisposto al personale dipendente dell'amministrazione che svolge funzioni equivalenti. Il relativo onere grava sugli stanziamenti dell'unità previsionale di base «Gabinetto e Uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro» dello stato di previsione della spesa del Ministero;

g) al personale non dirigenziale assegnato agli Uffici di diretta collaborazione, a fronte delle responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagevoli eccedenti quelli stabiliti in via ordinaria dalle disposizioni vigenti, nonché delle conseguenti ulteriori prestazioni richieste dai responsabili degli uffici, spetta un'indennità accessoria di diretta collaborazione, sostitutiva degli istituti retributivi finalizzati all'incentivazione della produttività ed al miglioramento dei servizi. Il personale beneficiario della predetta indennità, è determinato dal Capo di Gabinetto sentiti, per gli Uffici di cui all'articolo 2, comma 2, i responsabili degli stessi. In attesa di specifica disposizione contrattuale, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la misura dell'indennità è determinata con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

6. Per i dipendenti pubblici il trattamento economico previsto dal comma 5 se più favorevole integra per la differenza il trattamento economico in godimento. Ai Capi degli uffici di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 5, dipendenti da pubbliche amministrazioni e che optano per il mantenimento del proprio trattamento economico, è corrisposto un emolumento accessorio determinato con le modalità di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di importo non superiore alla misura massima del trattamento economico accessorio spettante rispettivamente al segretario generale, ai dirigenti degli uffici dirigenziali di livello generale e ai dirigenti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero.

7. Il personale dipendente da altre pubbliche amministrazioni, enti ed organismi pubblici e istituzionali, assegnato agli Uffici di diretta collaborazione, è posto in posizione di aspettativa, comando o fuori ruolo. Si applica l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127 per un contingente di personale non superiore al dieci per cento del contingente complessivo.

8. I Capi degli uffici di cui al comma 1 sono nominati dal Ministro per la durata massima del relativo mandato governativo. In particolare, il Capo di Gabinetto ed il Capo dell'Ufficio legislativo sono individuati tra magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato, professori universitari di ruolo, dirigenti di

prima fascia dell'amministrazione dello Stato ed equiparati, nonché tra esperti, anche estranei alla pubblica amministrazione, dotati di adeguata professionalità. Il Capo della segreteria ed il Segretario particolare possono essere individuati tra dipendenti pubblici e anche tra estranei alla pubblica amministrazione. Le posizioni del Capo di Gabinetto, dei Capi degli Uffici di diretta collaborazione di cui al comma 2 e dei componenti dell'organo di direzione del Servizio di controllo interno si intendono aggiuntive rispetto al contingente di cui al comma 3.

9. Presso il Gabinetto possono essere chiamati ad operare, nei limiti delle disponibilità finanziarie di tale centro di responsabilità, dirigenti di prima fascia di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in numero non superiore a 2, nell'ambito delle dotazioni organiche stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2000, n. 441.

10. L'assegnazione del personale, delle risorse finanziarie e strumentali tra gli Uffici di diretta collaborazione è disposta con atti del Capo di Gabinetto.

11. Ai servizi di supporto a carattere generale necessari per l'attività degli Uffici di diretta collaborazione provvede il Segretariato generale del Ministero, assegnando unità di personale ricomprese nelle aree *A* e *B* del contratto collettivo nazionale per il personale del comparto dei Ministeri per il quadriennio normativo 1998/2001 e biennio economico 2000/2001, in numero non superiore al cinquanta per cento delle unità addette agli Uffici di diretta collaborazione di cui al comma 2. Il Segretariato generale fornisce altresì le risorse strumentali necessarie al funzionamento degli Uffici di diretta collaborazione.

Art. 3.

Ufficio di Gabinetto

1. L'Ufficio di Gabinetto coadiuva il Capo di Gabinetto nello svolgimento delle proprie competenze e di quelle delegate dal Ministro. Tale ufficio, di livello dirigenziale di seconda fascia, può essere articolato, con decreto del Ministro, in distinte aree organizzative.

2. In particolare, il Capo di Gabinetto coordina le attività affidate agli Uffici di diretta collaborazione del Ministro, riferendone al medesimo, e assicura il raccordo tra le funzioni di indirizzo del Ministro ed i compiti del Segretariato generale. In particolare, verifica gli atti da sottoporre alla firma del Ministro, cura gli affari e gli atti la cui conoscenza è sottoposta a particolari misure di sicurezza e cura i rapporti con il Segretariato generale, con il Comando carabinieri per la tutela del patrimonio culturale e con il Servizio di controllo interno.

3. Il Capo di Gabinetto può essere coadiuvato da non più di due Vice Capi di Gabinetto.

Art. 4.

Ufficio legislativo

1. L'Ufficio legislativo provvede allo studio e alla definizione della attività normativa nelle materie di competenza del Ministero, in coordinamento con il Dipartimento degli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, assicurando il raccordo permanente con l'attività normativa del Parlamento e la qualità del linguaggio normativo. Segue la normativa comunitaria nelle materie di interesse del Ministero, svolge attività di consulenza tecnico-giuridica in riferimento ai negoziati relativi a convenzioni e trattati internazionali relativi ai beni e attività culturali e la formazione delle relative leggi di recepimento, in collaborazione con il consigliere diplomatico cura l'istruttoria delle risposte agli atti parlamentari di controllo e di indirizzo. Ha funzioni di consulenza giuridica e legislativa anche nei confronti del Segretariato generale e delle direzioni generali; svolge funzione di assistenza nei rapporti di natura tecnico-giuridica con le autorità amministrative indipendenti e con il Consiglio di Stato.

Art. 5.

Ulteriori Uffici di diretta collaborazione

1. La Segreteria del Ministro svolge attività di supporto ai compiti del medesimo, ne cura il cerimoniale ed è coordinata da un Capo della Segreteria. Il Segretario particolare del Ministro cura i rapporti diretti dello stesso nello svolgimento dei propri compiti istituzionali.

2. L'Ufficio per la stampa e la comunicazione, in attuazione di quanto previsto dalla legge 7 giugno 2000, n. 150, cura, in particolare, i rapporti con gli organi di informazione nazionali e internazionali; effettua il monitoraggio dell'informazione italiana ed estera e ne cura la rassegna, con particolare riferimento ai profili che attengono ai compiti istituzionali del Ministero; promuove programmi e iniziative di informazione istituzionale; cura la comunicazione dei rapporti del Ministro, in occasione di grandi eventi nazionali di carattere intersettoriale o di eventi che, per la loro importanza contribuiscono in misura rilevante all'immagine del Ministero e della sua attività.

3. Il Consigliere diplomatico, fatte salve le competenze del Ministero degli affari esteri, assiste il Ministro in campo internazionale e comunitario, promuove e assicura la partecipazione attiva del Ministro agli organismi internazionali e comunitari e cura le relazioni internazionali, con particolare riferimento, in collaborazione con l'Ufficio legislativo, ai negoziati relativi ad accordi di cooperazione nelle materie di competenza del Ministero.

Art. 6.

Segreterie dei Sottosegretari di Stato

1. I Capi delle Segreterie ed i Segretari particolari dei Sottosegretari di Stato sono nominati dai Sottosegretari interessati.

2. Alla Segreteria di ciascuno dei Sottosegretari di Stato, oltre il capo della segreteria è assegnato personale del Ministero e dipendenti pubblici, anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o comando, nel numero massimo di 8 unità, delle quali non più di 3 estranee

all'amministrazione assunte con contratto a tempo determinato, comunque di durata non superiore a quella di permanenza in carica del Sottosegretario.

Art. 7.

Servizio di controllo interno

1. Il Servizio di controllo interno svolge le funzioni di valutazione e di controllo strategico di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.

2. Le attività di controllo interno possono essere attribuite a un collegio di tre membri, tra cui il presidente, nominati con decreto del Ministro, scelti tra esperti in materie di organizzazione amministrativa, tecniche di valutazione, analisi e controllo particolarmente qualificati, anche estranei alla pubblica amministrazione; almeno due componenti del collegio sono nominati tra dirigenti appartenenti alla prima fascia del ruolo unico della dirigenza delle amministrazioni statali.

Art. 8.

Comando Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale

1. Il Comando carabinieri per la tutela del patrimonio culturale risponde funzionalmente al Ministro.

2. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, ne è definito l'organico. Alle esigenze del Comando si provvede mediante il centro di responsabilità Gabinetto.

Capo II

ORGANI COLLEGIALI

Art. 9.

Organi consultivi

1. Sono organi consultivi del Ministero:

a) il Consiglio per i beni culturali e ambientali;

b) il Comitato per i problemi dello spettacolo;

c) i Comitati tecnico-scientifici;

d) la Conferenza dei presidenti delle Commissioni di cui all'articolo 154 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

2. Il Consiglio per i beni culturali e ambientali e il Comitato per i problemi dello spettacolo si riuniscono in seduta congiunta, su convocazione del Ministro, per l'esame di provvedimenti di particolare rilievo attinenti le sfere di competenza dei due organi consultivi.

3. Nulla è innovato nella composizione e nelle competenze del Comitato per i problemi dello spettacolo e delle relative Sezioni, come definite dal decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, e dall'articolo 1 del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3.

Art. 10.

Consiglio per i beni culturali e ambientali

1. Il Consiglio per i beni culturali e ambientali è presieduto dal Ministro ed è composto da:

a) i presidenti dei Comitati tecnico-scientifici, disciplinati dall'articolo 11;

b) otto eminenti personalità della cultura nominate dal Ministro quattro delle quali su designazione della Conferenza unificata di cui all'articolo 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

c) tre rappresentanti del personale del Ministero, eletti con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721.

2. Il Consiglio elegge a maggioranza tra i propri componenti un vice presidente e adotta un regolamento interno. Alle riunioni del Consiglio possono partecipare, senza diritto di voto, i vice presidenti dei Comitati tecnico-scientifici, di cui all'articolo 11.

3. I componenti del Consiglio restano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta. Essi non possono esercitare le attività previste dall'articolo 2195 del codice civile nelle materie di competenza del Consiglio, né essere amministratori di società che esercitano le medesime attività; essi, inoltre, non possono essere titolari di rapporti di collaborazione professionale con il Ministero. Non possono essere presidenti o membri del consiglio di amministrazione di enti o istituzioni destinatarie di contributi o di altre forme di finanziamento da parte del Ministero e non possono assumere incarichi professionali in progetti o iniziative il cui finanziamento, anche parziale, è soggetto al parere del Consiglio.

4. Il Consiglio, a richiesta del Ministro:

a) viene sentito al fine dell'approvazione dei programmi nazionali per i beni culturali e paesaggistici e dei piani di spesa annuali e pluriennali;

b) esprime pareri su schemi di atti normativi e amministrativi generali e su ogni altra questione che gli venga sottoposta dal Ministro stesso;

c) si pronuncia sulle questioni ad esso demandate da leggi o regolamenti, ed, in particolare, dall'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, di seguito indicato come «decreto legislativo».

5. Il Consiglio è organo di consulenza per quanto attiene agli interventi aventi ad oggetto i beni sottoposti alle disposizioni del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, recante testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di seguito indicato come «Testo unico».

6. Il Gabinetto assicura il supporto strumentale e di personale necessario per il funzionamento del Consiglio per i beni culturali e ambientali.

Art. 11.

Comitati tecnico-scientifici

1. Sono costituiti i seguenti Comitati tecnico-scientifici:

a) Comitato tecnico-scientifico per il patrimonio storico, artistico e demoetnoantropologico;

b) Comitato tecnico-scientifico per i beni architettonici e il paesaggio;

c) Comitato tecnico-scientifico per l'architettura e l'arte contemporanee;

d) Comitato tecnico-scientifico per i beni archeologici;

e) Comitato tecnico-scientifico per gli archivi;

f) Comitato tecnico-scientifico per le biblioteche e la promozione del libro e della lettura;

g) Comitato tecnico-scientifico per gli istituti culturali.

2. Ciascuno dei Comitati tecnico-scientifici si compone di:

a) tre rappresentanti eletti dal personale tecnico-scientifico dell'amministrazione;

b) due esperti di chiara fama in materie attinenti alla sfera di competenza dei Comitati, designati uno dal Ministro ed uno dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

c) tre professori universitari di ruolo in materie attinenti alla sfera di competenza dei singoli comitati, eletti dai professori medesimi.

3. I Comitati tecnico-scientifici eleggono a maggioranza, tra i propri componenti, il presidente ed il vice presidente, assicurando che non appartengano entrambi alla medesima categoria tra quelle indicate al comma 2. Ai componenti dei Comitati si applica quanto previsto dall'articolo 10, comma 3.

4. Alle riunioni di ciascuno dei Comitati tecnico-scientifici partecipa, senza diritto di voto, il direttore generale del settore, nonché i rappresentanti del personale di cui all'articolo 10, comma 1, lettera *c)*, senza diritto di voto, quando siano in discussione questioni riguardanti la formazione e l'aggiornamento del personale.

5. I Comitati esprimono parere:

a) a richiesta del Ministro, per la parte di competenza, sui programmi nazionali per i beni culturali e paesaggistici, sui piani di spesa annuali e pluriennali e sulle relative variazioni;

b) facoltativamente, a richiesta dei direttori generali, ai fini dell'emanazione dei provvedimenti di tutela e valorizzazione di speciale rilevanza, e obbligatoriamente per i provvedimenti che comportano spese superiori alle soglie stabilite con decreto del Ministro;

c) a richiesta del Ministro, o del segretario generale e dei direttori generali, rispettivamente su schemi di atti normativi e di atti amministrativi generali;

d) sulle questioni ad essi demandate da leggi o regolamenti, ed, in particolare, dall'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo.

6. I Comitati tecnico-scientifici, o alcuni di essi, si riuniscono in seduta comune, a richiesta del Ministro, per l'esame di questioni di comune interesse.

7. Le direzioni generali, alle quali afferiscono i singoli Comitati di settore, assicurano il supporto strumentale e di personale per il loro funzionamento.

Art. 12.

Norme finali

1. Agli uffici di cui all'articolo 2 possono essere assegnati due dirigenti di prima fascia e cinque dirigenti di seconda fascia nell'ambito delle dotazioni organiche stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2000, n. 441.

2. L'attuazione del presente regolamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 luglio 2001

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

URBANI, *Ministro per i beni e le attività culturali*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

FRATTINI, *Ministro per la funzione pubblica*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 25 luglio 2001
Ufficio di controllo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 43

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— L'art. 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), così dispone:

«4-*bis*. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei princìpi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali».

— Il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante «Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 26 ottobre 1998, n. 250.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2000, n. 441, recante «Regolamento recante norme di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali», è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 febbraio 2001, n. 33.

— Gli articoli 52, 53 e 54 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», così recitano:

«Art. 52 *(Attribuzioni)*. — 1. Il Ministero per i beni e le attività culturali esercita le attribuzioni spettanti allo Stato in materia di beni culturali e ambientali, spettacolo e sport, eccettuate quelle attribuite, anche dal presente decreto, ad altri Ministeri o ad agenzie, e fatte in ogni caso salve, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere *a)* e *b)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni ed agli enti locali.

2. Al Ministero sono altresì trasferite, con le inerenti risorse, le funzioni esercitate dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in materia di diritto d'autore e disciplina della proprietà letteraria e promozione delle attività culturali».

«Art. 53 *(Aree funzionali)*. — 1. Il Ministero, in particolare, svolge le funzioni di spettanza statale in materia di tutela, gestione e valorizzazione dei beni culturali e dei beni ambientali; promozione delle attività culturali; promozione dello spettacolo (attività teatrali, musicali, cinematografiche, di danza, circensi, dello spettacolo viaggiante), anche tramite la promozione delle produzioni cinematografiche, radiotelevisive e multimediali; promozione del libro e sviluppo dei servizi bibliografici e bibliotecari nazionali; promozione della cultura urbanistica e architettonica e partecipazione alla progettazione di opere destinate ad attività culturali; studio, ricerca, innovazione ed alta formazione nelle materie di competenza, anche mediante sostegno all'attività degli istituti culturali; vigilanza sul CONI e sull'Istituto del credito sportivo».

«Art. 54 *(Ordinamento)*. — 1. Il Ministero si articola in non più di dieci direzioni generali, coordinate da un segretario generale, alla cui individuazione ed organizzazione si provvede ai sensi dell'art. 4.

2. L'organizzazione periferica del Ministero si articola nelle soprintendenze regionali, nelle soprintendenze di cui all'art. 30, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, negli archivi di Stato e nelle biblioteche pubbliche statali. Si applicano gli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368.

3. All'art. 7 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, sono apportate le seguenti modifiche:

a) (Omissis).

b) nel comma 2, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Con i provvedimenti di cui all'art. 11, comma 1, può essere attribuito al soprintendente regionale il coordinamento di altre attività del Ministero nella regione";

c) (Omissis)».

— Gli articoli 4, comma 10, e 5 della legge 29 dicembre 2000, n. 400, recante «Rifinanziamento della legge 21 dicembre 1999, n. 513, ed altre disposizioni in materia di beni e attività culturali», così dispongono:

«Art. 4 *(Disposizioni in materia di spettacolo, sport e attività culturali)*. — 1-9. *(Omissis).*

10. Al comma 1 dell'art. 52 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, dopo la parola: «esercita» sono inserite le seguenti: «, anche in base alle norme del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e del testo unico approvato con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490,».

«Art. 5 *(Potenziamento organico del Comando Carabinieri per la tutela del patrimonio artistico)*. — 1. Il potenziamento organico del Comando Carabinieri per la tutela del patrimonio artistico disposto dall'art. 3, comma 1, secondo periodo, della legge 21 dicembre 1999, n. 513, deve intendersi riferito al personale indicato nella tabella 1 allegata alla presente legge, da considerare in soprannumero rispetto all'organico dell'Arma dei carabinieri, previsto dalle leggi vigenti.

2. Per il ripianamento degli effettivi, è autorizzato il ricorso ad arruolamenti straordinari, in deroga all'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, nei limiti delle risorse di cui all'autorizzazione di spesa recata dall'art. 3, comma 1, secondo periodo, della legge 21 dicembre 1999, n. 513.

3. Le disponibilità di bilancio destinate dalla legge 21 dicembre 1999, n. 513, al potenziamento di personale e mezzi del Comando Carabinieri per la tutela del patrimonio artistico saranno allocate, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su appositi capitoli di bilancio del Ministero per i beni e le attività culturali».

— L'art. 10, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 (Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59), così recita:

«Art. 10 *(Riordino dei compiti operativi e gestionali)*. — 1. Ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettere *a)* e *b)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono trasferiti ai Ministeri di seguito individuati i compiti relativi alle seguenti aree funzionali, in quanto non riconducibili alle autonome funzioni di impulso indirizzo e coordinamento del Presidente. Ai Ministeri interessati sono contestualmente trasferite le corrispondenti strutture e le relative risorse finanziarie, materiali ed umane:

a) turismo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

b) italiani nel mondo al Ministero per gli affari esteri;

c) segreteria del comitato per la liquidazione delle pensioni privilegiate ordinarie, di cui all'art. 19, comma 1, lettera *s)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

d) aree urbane, fatto salvo quanto previsto al comma 5, nonché commissione Reggio Calabria, di cui all'art. 7 della legge 5 luglio 1989, n. 246, e commissione per il risanamento della Torre di Pisa, al Ministero dei lavori pubblici;

e) diritto d'autore e disciplina della proprietà letteraria, nonché promozione delle attività culturali, nell'ambito dell'attività del Dipartimento per l'informazione ed editoria, al Ministero per i beni e le attività culturali, come previsto dall'art. 52, comma 2, del decreto legislativo sul riordino dei Ministeri.

2. Fatte salve le successive modifiche ordinamentali di cui agli articoli 12, lettere *f)* e seguenti, e 13 della legge 15 marzo 1997, n. 59,

le amministrazioni destinatarie dei compiti e delle strutture trasferite ai sensi del comma 1 ne assumono la responsabilità a decorrere dalla entrata in vigore del presente decreto quando si tratti di strutture in atto affidate a Ministri con portafoglio mediante delega del Presidente del Consiglio. In caso diverso, l'assunzione di responsabilità decorre dalla individuazione, mediante apposito decreto del Presidente del Consiglio, delle risorse da trasferire».

— Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 maggio 2001, n. 106, supplemento ordinario.

Nota all'art. 1:

— Gli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così recitano:

«Art. 4 *(Indirizzo politico-amministrativo - Funzioni e reperibilità)* (art. 3 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 2 del D.Lgs. n. 470 del 1993 poi dall'art. 3 del D.Lgs. n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 1 del D.Lgs. n. 387 del 1998). — 1. Gli organi di Governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientrati nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. Ad essi spettano, in particolare:

a) le decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo;

b) la definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;

c) la individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare diverse finalità e la loro ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale generale;

d) la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi;

e) le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi attribuiti da specifiche disposizioni;

f) le richieste di pareri alle autorità amministrative indipendenti ed al Consiglio di Stato;

g) gli altri atti indicati dal presente decreto.

2. Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.

3. Le attribuzioni dei dirigenti indicate dal comma 2 possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative.

4. Le amministrazioni pubbliche i cui organi di vertice non siano direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica, adeguano i propri ordinamenti al principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione dall'altro».

«Art. 14 *(Indirizzo politico-amministrativo)* (art. 14 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 8 del D.Lgs. n. 546 del 1993 e poi dall'art. 9 del D.Lgs. n. 80 del 1998). — 1. Il Ministro esercita le funzioni di cui all'art. 4, comma 1. A tal fine periodicamente, e comunque ogni anno entro dieci giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio, anche sulla base delle proposte dei dirigenti di cui all'art. 16:

a) definisce obiettivi, priorità, piani e programmi da attuare ed emana le conseguenti direttive generali per l'attività amministrativa e per la gestione;

b) effettua, ai fini dell'adempimento dei compiti definiti ai sensi della lettera *a)*, l'assegnazione ai dirigenti preposti ai centri di responsabilità delle rispettive amministrazioni delle risorse di cui all'art. 4, comma 1, lettera *c)*, del presente decreto, ivi comprese quelle di cui all'art. 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive modificazioni e integrazioni, ad esclusione delle risorse necessarie per il funzionamento degli uffici di cui al comma 2; provvede alle variazioni delle assegnazioni con le modalità previste dal medesimo decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, tenendo altresì conto dei procedimenti e subprocedimenti attribuiti ed adotta gli altri provvedimenti ivi previsti.

2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 il Ministro si avvale di uffici di diretta collaborazione, aventi esclusive di supporto e disaccordo con l'amministrazione, istituiti e disciplinati con regolamento adottato ai sensi dell'art. 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400. A tali uffici sono assegnati, nei limiti stabiliti dallo stesso regolamento: dipendenti pubblici anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o comando; collaboratori assunti con contratti a tempo determinato disciplinati dalle norme di diritto privato; esperti e consulenti per particolari professionalità e specializzazioni con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa. Per i dipendenti pubblici si applica la disposizione di cui all'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Con lo stesso regolamento si provvede al riordino delle segretarie particolari dei Sottosegretari di Stato. Con decreto adottato dall'autorità di Governo competente, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è determinato, in attuazione dell'art. 12, comma 1, lettera *n)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59, senza aggravi di spesa e, per il personale disciplinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro, fino ad una specifica disciplina contrattuale, il trattamento economico accessorio, da corrispondere mensilmente, a fronte delle responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagevoli, ai dipendenti assegnati agli uffici dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato. Tale trattamento, consiste in un unico emolumento, è sostitutivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale. Con effetto dall'entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma sono abrogate le norme del regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, e successive modificazioni ed integrazioni, ed ogni altra norma riguardante la costituzione e la disciplina dei gabinetti dei Ministri e delle segretarie particolari dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato.

3. Il Ministro non può revocare, riformare, riservare o avocare a sé o altrimenti adottare provvedimenti o atti di compensa dei dirigenti. In caso di inerzia o ritardo il Ministro può fissare un termine perentorio entro il quale il dirigente deve adottare gli atti o i provvedimenti. Qualora l'inerzia permanga, o in caso di grave inosservanza delle direttive generali da parte del dirigente competente, che determinano pregiudizio per l'interesse pubblico, il Ministro può nominare, salvi i casi di urgenza previa contestazione, un commissario *ad acta*, dando comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri del relativo provvedimento. Resta salvo quanto previsto dall'art. 2, comma 3, lettera *p)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Resta altresì salvo quanto previsto dall'art. 6 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni ed integrazioni, e dall'art. 10 del relativo regolamento emanato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. Resta salvo il potere di annullamento ministeriale per motivi di legittimità».

Note all'art. 2:

— Per l'art. 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si veda nelle note all'art. 1.

— L'art. 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 (Individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato), così dispone:

«Art. 3 *(Gestione del bilancio)*. — 1. Contestualmente all'entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con proprio decreto, d'intesa con le amministrazioni interessate, provvede a ripartire le unità previsionali di base in capitoli, ai fini della gestione e della rendicontazione.

2. I Ministri, entro dieci giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio, assegnano, in conformità dell'art. 14 del citato decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, le risorse ai dirigenti generali titolari dei centri di responsabilità delle rispettive amministrazioni, previa definizione degli obiettivi che l'amministrazione intende perseguire e indicazione del livello dei ser-

vizi, degli interventi e dei programmi e progetti finanziati nell'ambito dello stato di previsione. Il decreto di assegnazione delle risorse è comunicato alla competente ragioneria anche ai fini della rilevazione e del controllo dei costi, e alla Corte dei conti.

3. Il titolare del centro di responsabilità amministrativa è il responsabile della gestione e dei risultati derivanti dall'impiego delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate.

4. Il dirigente generale esercita autonomi poteri di spesa nell'ambito delle risorse assegnate, e di acquisizione delle entrate; individua i limiti di valore delle spese che i dirigenti possono impegnare ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.

5. Variazioni compensative possono essere disposte, su proposta del dirigente generale responsabile, con decreti del Ministro competente, esclusivamente nell'ambito della medesima unità previsionale di base. I decreti di variazione sono comunicati, anche con evidenze informatiche, al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per il tramite della competente ragioneria, nonché alle Commissioni parlamentari competenti e alla Corte dei conti».

— L'art. 7 della legge 7 giugno 2000, n. 150, recante «Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni», così dispone:

«Art. 7 *(Portavoce).* — 1. L'organo di vertice dell'amministrazione pubblica può essere coadiuvato da un portavoce, anche esterno all'amministrazione, con compiti di diretta collaborazione ai fini dei rapporti di carattere politico-istituzionale con gli organi di informazione. Il portavoce, incaricato dal medesimo organo, non può, per tutta la durata del relativo incarico, esercitare attività nei settori radiotelevisivo, del giornalismo, della stampa e delle relazioni pubbliche.

2. Al portavoce è attribuita una indennità determinata dall'organo di vertice nei limiti delle risorse disponibili appositamente iscritte in bilancio da ciascuna amministrazione per le medesime finalità».

— L'art. 19 del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così dispone:

«Art. 19 *(Incarichi di funzioni dirigenziali)* (art. 19 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 11 del D.Lgs. n. 546 del 1993 e poi dall'art. 13 del D.Lgs. n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 5 del D.Lgs. n. 387 del 1998). — 1. Per il conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale e per il passaggio ad incarichi di funzioni dirigenziali diverse, si tiene conto della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare, delle attitudini e della capacità professionale del singolo dirigente, anche in relazione ai risultati conseguiti in precedenza, applicando di norma il criterio della rotazione degli incarichi. Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non si applica l'art. 2103 del codice civile.

2. Tutti gli incarichi di direzione degli uffici delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono conferiti a tempo determinato, secondo le disposizioni del presente articolo. Gli incarichi hanno durata non inferiore a due anni e non superiore a sette anni, con facoltà di rinnovo. Sono definiti contrattualmente per ciascun incarico, l'oggetto, gli obiettivi da conseguire, la durata dell'incarico, salvo i casi di revoca di cui all'art. 21, nonché il corrispondente trattamento economico. Quest'ultimo è regolato ai sensi dell'art. 24 ed ha carattere onnicomprensivo.

3. Gli incarichi di Segretario generale di Ministeri, gli incarichi di direzione di struttura articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia del ruolo unico di cui all'art. 23 o, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità professionali richieste dal comma 6.

4. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale generale sono conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia del ruolo unico di cui all'art. 23 o, in misura non superiore ad un terzo, a dirigenti del medesimo ruolo unico ovvero, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità professionali richieste dal comma 6.

5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio di livello dirigenziale generale, ai dirigenti assegnati al suo ufficio ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera *c).*

6. Gli incarichi di cui ai commi precedenti possono essere conferiti con contratto a tempo determinato, e con le medesime procedure, entro il limite del 5 per cento dei dirigenti appartenenti alla prima fascia del ruolo unico e del 5 per cento di quelli appartenenti alla seconda fascia, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche e private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e post-universitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro, o provenienti dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento economico può essere integrato da una indennità commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Per il periodo di durata del contratto, i dipendenti di pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio.

7. Gli incarichi di direzione degli uffici dirigenziali di cui ai commi precedenti sono revocati nelle ipotesi di responsabilità dirigenziale per inosservanza delle direttive generali e per i risultati negativi dell'attività amministrativa e della gestione, disciplinate dall'art. 21, ovvero nel caso di risoluzione consensuale del contratto individuale di cui all'art. 24, comma 2.

8. Gli incarichi di direzione degli uffici dirigenziali di cui al comma 3 possono essere confermati, revocati, modificati o rinnovati entro novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo. Decorso tale termine, gli incarichi per i quali non si sia provveduto si intendono confermati fino alla loro naturale scadenza.

9. Degli incarichi di cui ai commi 3 e 4 è data comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei deputati, allegando una scheda relativa ai titoli ed alle esperienze professionali dei soggetti prescelti.

10. I dirigenti ai quali non sia affidata la titolarità di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta degli organi di vertice delle amministrazioni che ne abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento. Le modalità per l'utilizzazione dei predetti dirigenti sono stabilite con il regolamento di cui all'art. 23, comma 3.

11. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il Ministero degli affari esteri nonché per le amministrazioni che esercitano competenze in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali differenti è demandata ai rispettivi ordinamenti.

12. Per il personale di cui all'art. 3, comma 1, il conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali continuerà ad essere regolato secondo i rispettivi ordinamenti di settore».

— L'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo», così dispone:

«Art. 17 *(Ulteriori disposizioni in materia di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo). — (Omissis).*

14. Nel caso in cui disposizioni di legge o regolamentari dispongano l'utilizzazione presso le amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in posizione di fuori ruolo o di comando, le amministrazioni di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di fuori ruolo o di comando entro quindici giorni dalla richiesta».

— Per i riferimenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2000, n. 441, si veda la nota alle premesse.

Nota all'art. 5:

— La legge 7 giugno 2000, n. 150, recante «Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni», è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 13 giugno 2000, n. 136.

Nota all'art. 7:

— L'art. 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante «Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», così dispone:

«Art. 6 *(La valutazione e il controllo strategico).* — 1. L'attività di valutazione e controllo strategico mira a verificare, in funzione dell'esercizio dei poteri di indirizzo da parte dei competenti organi, l'effettiva attuazione delle scelte contenute nelle direttive ed altri atti di indirizzo politico. L'attività stessa consiste nell'analisi, preventiva e successiva, della congruenza e/o degli eventuali scostamenti tra le missioni affidate dalle norme, gli obiettivi operativi prescelti, le scelte operative effettuate e le risorse umane, finanziarie e materiali assegnate, nonché nella identificazione degli eventuali fattori ostativi, delle eventuali responsabilità per la mancata o parziale attuazione, dei possibili rimedi.

2. Gli uffici ed i soggetti preposti all'attività di valutazione e controllo strategico riferiscono in via riservata agli organi di indirizzo politico, con le relazioni di cui al comma 3, sulle risultanze delle analisi effettuate. Essi di norma supportano l'organo di indirizzo politico anche per la valutazione dei dirigenti che rispondono direttamente all'organo medesimo per il conseguimento degli obiettivi da questo assegnatigli.

3. Nelle amministrazioni dello Stato, i compiti di cui ai commi 1 e 2 sono affidati ad apposito ufficio, operante nell'ambito delle strutture di cui all'art. 14, comma 2, del decreto n. 29, denominato servizio di controllo interno e dotato di adeguata autonomia operativa. La direzione dell'ufficio può essere dal Ministro affidata anche ad un organo collegiale, ferma restando la possibilità di ricorrere, anche per la direzione stessa, ad esperti estranei alla pubblica amministrazione, ai sensi del predetto art. 14, comma 2, del decreto n. 29. I servizi di controllo interno operano in collegamento con gli uffici di statistica istituiti ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322. Essi redigono almeno annualmente una relazione sui risultati delle analisi effettuate, con proposte di miglioramento della funzionalità delle amministrazioni. Possono svolgere, anche su richiesta del Ministro, analisi su politiche e programmi specifici dell'amministrazione di appartenenza e fornire indicazioni e proposte sulla sistematica generale dei controlli interni nell'amministrazione».

Note all'art. 9:

— L'art. 154 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), così dispone:

«Art. 154 *(Commissione per i beni e le attività culturali).* — 1. È istituita in ogni regione a statuto ordinario la commissione per i beni e le attività culturali, composta da tredici membri designati:

a) tre dal Ministro per i beni culturali e ambientali;

b) due dal Ministro per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica;

c) due dalla regione; due dall'associazione regionale dei comuni; uno dall'associazione regionale delle province;

d) uno dalla Conferenza episcopale regionale;

e) due dal CNEL tra le forze imprenditoriali locali.

2. I componenti di cui al comma 1, lettere *a)* e *c)*, sono individuati tra i dirigenti delle rispettive amministrazioni o anche tra esperti esterni.

3. Il presidente della commissione è scelto tra i suoi componenti dal Presidente della giunta regionale d'intesa con il Ministro per i beni culturali e ambientali. I componenti della commissione restano in carica tre anni e possono essere confermati».

— Il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, recante «Disposizioni urgenti per l'esercizio dell'attività radiotelevisiva e delle telecomunicazioni», è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 ottobre 1996, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 23 dicembre 1996, n. 300.

— Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3 (Riordino degli organi collegiali operanti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento dello spettacolo, a norma dell'art. 11, comma 1, lettera *a)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59):

«Art. 1 *(Comitato per i problemi dello spettacolo).* — 1. L'art. 3 della legge 30 aprile 1985, n. 163, è abrogato.

2. Tutte le funzioni già atribuite al Consiglio nazionale dello spettacolo sono affidate al Comitato per i problemi dello spettacolo, di cui all'art. 1, comma 67, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, le cui sezioni hanno un numero di componenti non inferiore a cinque e non superiore ad undici. L'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo può delegare la presidenza di singole sedute del Comitato.

3. All'art. 1, comma 79, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, sono aggiunte, in fine, le seugenti parole: «e del soppresso Consiglio nazionale dello spettacolo».

Note all'art. 10:

— L'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali», così recita:

«Art. 8 *(Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza unificata).* — 1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni.

2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali; ne fanno parte altresì, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le città individuate dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.

3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.

4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell'interno».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, recante «Regolamento per la elezione dei rappresentanti del personale in seno ai consigli di amministrazione e organi similari, ai sensi dell'art. 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775», è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 8 ottobre 1977, n. 275, supplemento ordinario.

— L'art. 2195 del codice civile così dispone:

«Art. 2195 *(Imprenditori soggetti a registrazione).* — Sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione, nel registro delle imprese gli imprenditori che esercitano:

1) un'attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi;

2) un'attività intermediaria nella circolazione dei beni;

3) un'attività di trasporto per terra, per acqua o per aria;

4) un'attività bancaria o assicurativa;

5) altre attività ausiliarie delle precedenti.

Le disposizioni della legge che fanno riferimento alle attività e alle imprese commerciali si applicano, se non risulta diversamente, a tutte le attività indicate in questo articolo e alle imprese che le esercitano».

— L'art. 4 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 (Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), così recita:

«Art. 4 *(Il Consiglio per i beni culturali e ambientali e i comitati tecnico-scientifici).* — 1. Il Consiglio per i beni culturali e ambientali, di seguito denominato: «Consiglio», è presieduto dal Ministro e composto dai presidenti dei comitati tecnico-scientifici di cui al comma 3 e da otto eminenti personalità della cultura nominate dal Ministro, di cui quattro su designazione della Conferenza unificata di cui all'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nonché da tre rappresentanti del personale del Ministero eletti con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721. Il Consiglio elegge a maggioranza tra i propri componenti un vice presidente e adotta un regolamento interno.

2. I componenti del Consiglio durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta. Essi non possono esercitare le attività previste dall'art. 2195 del codice civile, né essere amministratori o far parte di consigli di amministrazione di società che esercitino le medesime attività. Essi inoltre non possono costituire rapporti di collaborazione professionale con il Ministero o, nelle materie di competenza del Consiglio, con altri soggetti pubblici e privati.

3. Presso gli uffici di cui all'art. 6, comma 2, operano, in relazione alle materie di loro competenza, comitati tecnico-scientifici con funzioni consultive, composti ciascuno da otto esperti, ai quali si applicano le disposizioni di cui al comma 2. Il numero e la composizione dei comitati sono stabiliti con i provvedimenti di cui all'art. 11, comma 1.

4. Al Consiglio e ai comitati tecnico-scientifici sono attribuite le competenze spettanti, rispettivamente, al Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali e ai comitati di settore ai sensi degli articoli 3 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805.

5. Sino alla costituzione del Consiglio e dei comitati tecnico-scientifici continuano ad operare il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali e i comitati di settore, di cui agli articoli 3 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805.

6. Con regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, possono essere rideterminati le funzioni e i compiti del Consiglio e dei comitati tecnico-scientifici, anche in relazione a forme di interazione con il Comitato per i problemi dello spettacolo».

— Il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, recante «Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 27 dicembre 1999, n. 302, supplemento ordinario.

Nota all'art. 11:

— Per l'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si veda nelle note all'art. 10.

Nota all'art. 12:

— Per i riferimenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2000, n. 441, si veda nelle note alle premesse.

01G0368

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA SOLIDARIETÀ SOCIALE

DECRETO 21 maggio 2001, n. **308.**

Regolamento concernente «Requisiti minimi strutturali e organizzativi per l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale, a norma dell'articolo 11 della legge 8 novembre 2000, n. 328».

IL MINISTRO PER LA SOLIDARIETÀ SOCIALE

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 28 agosto 1998, n. 400;

Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328, recante «Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali»;

Visti in particolare gli articoli 9, comma 1, lettera *c)*, e 11, comma 1, della legge n. 328 del 2000, che prevedono la fissazione dei requisiti minimi strutturali e organizzativi per l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale;

Visto l'articolo 8, comma 3, lettera *f)*, della medesima legge n. 328 del 2000 che prevede che le regioni, sulla base dei requisiti minimi fissati dallo Stato, definiscano i criteri per l'autorizzazione, l'accreditamento e la vigilanza delle strutture e dei servizi a gestione pubblica o dei soggetti di cui all'articolo 1, commi 4 e 5;

Sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Sentiti i Ministri della sanità e per gli affari regionali;

Udito il parere della sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza del 9 aprile 2001;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri n. DAS/232/UL/749 dell'8 maggio 2001, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. Il presente decreto fissa i requisiti minimi strutturali e organizzativi per l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo diurno e residenziale di cui alla legge n. 328 del 2000, con previsione di requisiti specifici per le comunità di tipo familiare con sede nelle civili abitazioni.

2. Ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della legge n. 328 del 2000, le regioni recepiscono e integrano, in relazione alle esigenze locali, i requisiti minimi fissati dal presente decreto, individuando, se del caso, le condizioni in base alle quali le strutture sono considerate di nuova istituzione e le modalità e i termini entro cui prevedere, anche in regime di deroga, l'adeguamento ai requisiti per le strutture già operanti.

Art. 2.

Strutture e servizi soggetti ai requisiti minimi per l'autorizzazione

1. I requisiti minimi per l'autorizzazione al funzionamento di cui alla legge n. 328 del 2000 riguardano le strutture e i servizi già operanti e quelli di nuova istituzione, gestiti dai soggetti pubblici o dai soggetti di cui all'articolo 1, commi 4 e 5 della legge n. 328 del 2000 che, indipendentemente dalla denominazione dichiarata, sono rivolti a:

a) minori per interventi socio-assistenziali ed educativi integrativi o sostitutivi della famiglia;

b) disabili per interventi socio-assistenziali o socio-sanitari finalizzati al mantenimento e al recupero dei livelli di autonomia della persona e al sostegno della famiglia;

c) anziani per interventi socio-assistenziali o socio-sanitari, finalizzati al mantenimento e al recupero delle residue capacità di autonomia della persona e al sostegno della famiglia;

d) persone affette da AIDS che necessitano di assistenza continua, e risultano prive del necessario supporto familiare, o per le quali la permanenza nel nucleo familiare sia temporaneamente o definitivamente impossibile o contrastante con il progetto individuale;

e) persone con problematiche psico-sociali che necessitano di assistenza continua e risultano prive del necessario supporto familiare, o per le quali la permanenza nel nucleo familiare sia temporaneamente o definitivamente impossibile o contrastante con il progetto individuale.

2. Per le strutture che erogano prestazioni socio-sanitarie di cui all'articolo 8-*ter* del decreto legislativo n. 502 del 1992, come modificato dal decreto legislativo n. 229 del 1999, l'autorizzazione di cui al comma 1, lettere *b)*, *c)*, *d)* ed *e)*, è rilasciata comunque in conformità a quanto previsto dall'articolo 8-*ter* dello stesso decreto legislativo.

3. Restano ferme le disposizioni adottate in attuazione della legge 18 febbraio 1999, n. 45, in materia di strutture e servizi destinati al recupero e alla riabilitazione della tossicodipendenza.

Art. 3.

Strutture di tipo familiare e comunità di accoglienza di minori

1. Le comunità di tipo familiare e i gruppi appartamento con funzioni di accoglienza e bassa intensità assistenziale, che accolgono, fino ad un massimo di sei utenti, anziani, disabili, minori o adolescenti, adulti in difficoltà per i quali la permanenza nel nucleo familiare sia temporaneamente o permanentemente impossibile o contrastante con il progetto individuale, devono possedere i requisiti strutturali previsti per gli alloggi destinati a civile abitazione. Per le comunità che accolgono minori, gli specifici requisiti organizzativi, adeguati alle necessità educativo-assistenziali dei bambini e degli adolescenti, sono stabiliti dalle regioni.

Art. 4.

Soggetti e procedure

1. Fino all'entrata in vigore della disciplina regionale, e fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 2, comma 2, e dall'articolo 8, comma 1, i comuni rilasciano autorizzazioni all'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo diurno e residenziale a seguito della verifica del possesso dei requisiti minimi strutturali e organizzativi di cui al presente decreto.

Art. 5.

Requisiti comuni delle strutture a ciclo diurno e residenziale

1. Fermo restando il possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti in materia urbanistica, edilizia, prevenzione incendi, igiene e sicurezza e l'applicazione dei contratti di lavoro e dei relativi accordi integrativi, le strutture devono possedere i seguenti requisiti minimi ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera *c)*, della legge n. 328 del 2000:

a) ubicazione in luoghi abitati facilmente raggiungibili con l'uso di mezzi pubblici, comunque tale da permettere la partecipazione degli utenti alla vita sociale del territorio e facilitare le visite agli ospiti delle strutture;

b) dotazione di spazi destinati ad attività collettive e di socializzazione distinti dagli spazi destinati alle camere da letto, organizzati in modo da garantire l'autonomia individuale, la fruibilità e la privacy;

c) presenza di figure professionali sociali e sanitarie qualificate, in relazione alle caratteristiche ed ai bisogni dell'utenza ospitata, così come disciplinato dalla regione;

d) presenza di un coordinatore responsabile della struttura;

e) adozione di un registro degli ospiti e predisposizione per gli stessi di un piano individualizzato di assistenza e, per i minori, di un progetto educativo individuale; il piano individualizzato ed il progetto educativo individuale devono indicare in particolare: gli obiettivi da raggiungere, i contenuti e le modalità dell'intervento, il piano delle verifiche;

f) organizzazione delle attività nel rispetto dei normali ritmi di vita degli ospiti;

g) adozione, da parte del soggetto gestore, di una Carta dei servizi sociali secondo quanto previsto dall'articolo 13 della legge n. 328 del 2000, comprendente la pubblicizzazione delle tariffe praticate con indicazione delle prestazioni ricomprese.

Art. 6.

Requisiti comuni ai servizi

1. Ferma restando l'applicazione dei contratti di lavoro e dei relativi accordi integrativi, il soggetto erogatore di servizi alla persona di cui alla legge n. 328 del 2000 deve garantire il rispetto delle seguenti condizioni organizzative, che costituiscono requisiti minimi ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera *c)*, della medesima legge:

a) presenza di figure professionali qualificate in relazione alla tipologia di servizio erogato, secondo standard definiti dalle regioni;

b) presenza di un coordinatore responsabile del servizio;

c) adozione, da parte del soggetto erogatore, di una Carta dei servizi sociali secondo quanto previsto dall'articolo 13 della legge n. 328 del 2000 comprendente la pubblicizzazione delle tariffe praticate con indicazione delle prestazioni ricomprese;

d) adozione di un registro degli utenti del servizio con l'indicazione dei piani individualizzati di assistenza.

Art. 7.

Requisiti specifici delle strutture

1. Ai fini della individuazione dei requisiti minimi delle strutture si considerano:

a) strutture a carattere comunitario;

b) strutture a prevalente accoglienza alberghiera;

c) strutture protette;

d) strutture a ciclo diurno.

2. Le strutture a carattere comunitario sono caratterizzate da bassa intensità assistenziale, bassa e media complessità organizzativa, destinate ad accogliere utenza con limitata autonomia personale, priva del necessario supporto familiare o per la quale la permanenza nel nucleo familiare sia temporaneamente o definitivamente contrastante con il piano individualizzato di assistenza.

3. Le strutture a prevalente accoglienza alberghiera sono caratterizzate da bassa intensità assistenziale, media e alta complessità organizzativa in relazione al numero di persone ospitate, destinate ad accogliere anziani autosufficienti o parzialmente non autosufficienti.

4. Le strutture protette sono caratterizzate da media intensità assistenziale, media e alta complessità organizzativa, destinate ad accogliere utenza non autosufficiente.

5. Le strutture a ciclo diurno sono caratterizzate da diverso grado di intensità assistenziale in relazione ai bisogni dell'utenza ospitata e possono trovare collocazione all'interno o in collegamento con una delle tipologie di strutture di cui ai commi precedenti.

6. Oltre ai requisiti indicati agli articoli precedenti, le strutture di cui al presente articolo devono possedere i requisiti indicati nell'allegato *A* al presente decreto quale parte integrante.

Art. 8.

Norme transitorie e finali

1. Ferma restando l'applicazione dei requisiti minimi di cui al presente decreto, fino all'adozione di ulteriori disposizioni regionali continuano ad applicarsi le norme regionali relative ai procedimenti di autorizzazione emanate prima dell'entrata in vigore della legge n. 328 del 2000.

2. Le strutture per anziani già operanti alla data di entrata in vigore del presente decreto, con capacità ricettiva superiore a quella fissata nell'allegato *A* al presente provvedimento e con camere fino ad un massimo di quattro posti letto, non possono in nessun caso aumentare la capacità ricettiva e devono comunque organizzare la propria attività per nuclei funzionali fino a trenta ospiti.

3. Le regioni, nell'ambito delle norme di cui all'articolo 1, comma 2, adottano i tempi e le misure volte al definitivo superamento degli istituti per minori con particolare riguardo ai requisiti minimi richiesti ai sensi dell'articolo 22, comma 3, della legge n. 328 del 2000.

4. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità del presente decreto nell'ambito delle proprie competenze, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 21 maggio 2001

Il Ministro: TURCO

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO

Registrato alla Corte dei conti il 17 luglio 2001
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 10, foglio n. 338

ALLEGATO *A*

	Strutture a carattere comunitario	Strutture residenziali a prevalente accoglienza alberghiera	Strutture residenziali protette	Strutture a ciclo diurno
Requisiti strutturali	Capacità ricettiva: da 7 a 20 posti letto compresi eventuali posti letto per emergenze; per le strutture per minori massimo 10 posti letto + eventuali 2 posti letto per emergenze	Capacità ricettiva: massimo 80 posti letto	Capacità ricettiva: massimo 120 posti letto organizzati in nuclei fino a 30 ospiti nelle strutture per anziani; massimo 20 posti letto nelle strutture per disabili	Capacità ricettiva: massimo 30
	Camere da letto: singole e doppie	Camere da letto: singole e doppie	Camere da letto: singole e doppie	Locali o zone idonei destinati all'attività e al riposo
	Servizi igienici: un servizio igienico attrezzato per la non autosufficienza ogni 4 ospiti; nelle strutture per minori 1 servizio igienico ogni 4 ospiti	Servizi igienici: bagni collegati alle camere in numero di 1 ogni camera, di dimensioni tali da permettere l'ingresso e la rotazione delle carrozzine; servizi igienici collegati agli spazi comuni in numero minimo di due, di cui almeno uno attrezzato per la non autosufficienza	Servizi igienici: servizi igienici attrezzati per la non autosufficienza collegati alle camere in numero di 1 ogni camera a due posti e 1 ogni due camere a un posto, di dimensioni tali da permettere l'ingresso e la rotazione delle carrozzine; nelle strutture per anziani: 1 bagno assistito in ogni nucleo; nelle strutture per disabili: 1 bagno assistito	Servizi igienici: 1 servizio igienico attrezzato per la non autosufficienza ogni 10 ospiti; 1 servizio igienico per il personale
	Presenza di una linea telefonica a disposizione degli ospiti	Presenza di una linea telefonica a disposizione degli ospiti	Presenza di una linea telefonica a disposizione degli ospiti	Presenza di una linea telefonica a disposizione degli ospiti

	Strutture a carattere comunitario	**Strutture residenziali a prevalente accoglienza alberghiera**	**Strutture residenziali protette**	**Strutture a ciclo diurno**
Requisiti strutturali		1 ascensore in strutture distribuite su più di un piano	Nelle strutture per anziani: 1 montalettighe e almeno un ascensore in strutture distribuite su più di un piano; nelle strutture per disabili 1 ascensore di dimensioni tali da permettere l'ingresso delle carrozzine	
		Locali adeguati alle modalità organizzative adottate per il servizio lavanderia, guardaroba e ristorazione	Locali adeguati alle modalità organizzative adottate per il servizio lavanderia, guardaroba e ristorazione	
		Locale per deposito biancheria sporca	Locale per deposito biancheria sporca	
		Campanelli di chiamata in ogni posto letto	Campanelli di chiamata in ogni posto letto	
			Nelle strutture per anziani : 1 locale per il personale in ogni nucleo; nelle strutture per disabili: 1 locale per il personale	
			Locale per ambulatorio con servizio igienico	
			Palestra dotata di attrezzature ad ausili con relativo deposito	

	Strutture a carattere comunitario	**Strutture residenziali a prevalente accoglienza alberghiera**	**Strutture residenziali protette**	**Strutture a ciclo diurno**
Requisiti strutturali			Locale deposito per attrezzature, carrozzine, materiale di consumo, ecc. Nelle strutture per anziani: camera ardente	
Arredi e attrezzature			Le strutture protette devono essere dotate di arredi e attrezzature idonee alla tipologia degli ospiti, ed in particolare devono essere garantiti a tutti gli ospiti che ne presentano la necessità: letti articolati (preferibilmente a due snodi) regolabili in altezza; materassi e cuscini antidecubito; armadio farmaceutico	

	Strutture a carattere comunitario	Strutture residenziali a prevalente accoglienza alberghiera	Strutture residenziali protette	Strutture a ciclo diurno
Prestazioni	Le caratteristiche strutturali, organizzative e tecnologiche devono permettere l'erogabilità delle seguenti prestazioni: somministrazione pasti; assistenza agli ospiti nell'espletamento delle normali attività e funzioni quotidiane; attività aggregative e ricreativo culturali; eventuali prestazioni sanitarie in relazione alle specifiche esigenze dell'utenza ospitata, assimilabili alle forme di assistenza rese a domicilio	Le caratteristiche strutturali, organizzative e tecnologiche devono permettere l'erogabilità delle seguenti prestazioni: somministrazione pasti; assistenza tutelare diurna e notturna; attività aggregative e ricreativo culturali; eventuali prestazioni sanitarie programmate in relazione alle specifiche esigenze dell'utenza ospitata assimilabili alle forme di assistenza rese a domicilio	Le caratteristiche strutturali, organizzative e tecnologiche devono permettere l'erogabilità delle seguenti prestazioni: somministrazione pasti; assistenza tutelare diurna e notturna; attività aggregative, ricreativo culturali e di mobilizzazione; nelle strutture per anziani: assistenza sanitaria comprensiva di prestazioni medico-generiche, infermieristiche, riabilitative e di somministrazione farmaci, così come disciplinato dalla regione; nelle strutture per disabili: attività terapeutiche, riabilitative ed educative così come disciplinato dalla regione	Le caratteristiche strutturali, organizzative e tecnologiche devono permettere l'erogabilità delle seguenti prestazioni: somministrazione pasti; assistenza agli ospiti nell'espletamento delle normali attività e funzioni quotidiane; attività aggregative e ricreativo culturali; prestazioni sanitarie programmate in relazione alle specifiche esigenze dell'utenza ospitata, così come disciplinato dalla regione; nelle strutture per disabili: prestazioni terapeutiche, riabilitative ed educative, così come disciplinato dalla regione

01G0365

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 19 giugno 2001, n. **309.**

Regolamento recante modifiche al decreto del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 231, concernente la disciplina del termine e delle modalità per le comunicazioni di disponibilità agli incarichi da conferire e per la formazione degli elenchi per la nomina a presidente, presidente di sezione e giudice delle commissioni tributarie provinciali e regionali, ai sensi dell'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, recante norme sull'ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 26 gennaio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 29 gennaio 1996, con il quale sono state insediate le commissioni tributarie di cui all'articolo 1 del medesimo decreto legislativo n. 545 del 1992;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 1996, con il quale è stato costituito, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, dello stesso decreto legislativo n. 545 del 1992, il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria;

Visto l'articolo 9, comma 5, del citato decreto legislativo n. 545 del 1992, che prevede che il Ministro delle finanze stabilisce con proprio decreto il termine e le modalità per le comunicazioni di disponibilità agli incarichi da conferire e per la formazione degli elenchi per la nomina a presidente, presidente di sezione, vicepresidente di sezione e giudice delle commissioni tributarie provinciali e regionali;

Visti gli articoli 2 e 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante disposizioni in materia di riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto l'articolo 24 del menzionato decreto legislativo n. 545 del 1992, concernente le attribuzioni del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria;

Visto l'articolo 9, comma 2, del richiamato decreto legislativo n. 545 del 1992, che prevede che il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria procede alle deliberazioni di cui al comma 1 dello stesso articolo 9 sulla base di elenchi formati relativamente ad ogni commissione tributaria e comprendenti tutti gli appartenenti alle categorie indicate negli articoli 3, 4 e 5, per i posti da conferire, che abbiano comunicato la propria disponibilità all'incarico e siano in possesso dei requisiti prescritti;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 231, concernente regolamento recante la disciplina del termine e delle modalità per le comunicazioni di disponibilità agli incarichi da conferire e per la formazione degli elenchi per la nomina a presidente, presidente di sezione e giudice delle commissioni tributarie provinciali e regionali, ai sensi dell'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545;

Ritenuta la necessità di apportare alcune modifiche al predetto decreto del Ministro delle finanze n. 231 del 1998, a seguito dell'entrata in vigore di recenti disposizioni normative in materia;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria espresso nella seduta del 7 maggio 2001;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 maggio 2001;

Vista la comunicazione del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, effettuata con nota n. 3-6468 del 6 giugno 2001;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Al decreto del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 4, dopo le parole: «Gli aspiranti dichiarano,» sono inserite le seguenti: «con dichiarazione sostitutiva di atto notorio,»;

b) all'articolo 3, il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. In alternativa ai documenti di cui ai commi 1 e 2 può essere prodotta una dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, o nei casi non disciplinati dal citato articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio. Il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria predispone, in applicazione dell'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, i moduli necessari per la redazione delle dichiarazioni sostitutive che gli interessati hanno facoltà di utilizzare.»;

c) all'articolo 3, il comma 4 è soppresso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 19 giugno 2001

Il Ministro: TREMONTI

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 17 luglio 2001
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 12

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fme di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si riporta il testo degli articoli 3, 4, 5, 9, 17 e 24, del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 545, recante: «Ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413»:

«Art. 3 *(I presidenti delle commissioni tributarie e delle sezioni).* — 1. I presidenti delle commissioni tributarie provinciali sono nominati tra i magistrati ordinari, ovvero amministrativi o militari, in servizio o a riposo, secondo la graduatoria redatta sulla base delle tabelle E ed F.

2. I presidenti di sezione delle commissioni tributarie provinciali sono nominati tra i magistrati ordinari, amministrativi o militari, in servizio o a riposo, secondo la graduatoria redatta sulla base delle tabelle E ed F. I vicepresidenti di sezione delle commissioni tributarie provinciali sono nominati tra i magistrati di cui al comma 1, ovvero tra i componenti che abbiano esercitato, per almeno cinque anni le funzioni di giudice tributario, purché in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio, secondo la graduatoria redatta sulla base delle tabelle E ed F.

3. I presidenti delle commissioni tributarie regionali sono nominati tra i magistrati ordinari, ovvero amministrativi o militari, in servizio o a riposo, secondo la graduatoria redatta sulla base delle tabelle E ed F.»

«Art. 4 *(I giudici delle commissioni tributarie provinciali).* — 1. I giudici delle commissioni tributarie provinciali sono nominati tra:

a) i magistrati ordinari, amministrativi o militari, in servizio o a riposo, e gli avvocati e procuratori dello Stato, a riposo;

b) i dipendenti civili dello Stato, o di altre amministrazioni pubbliche in servizio o a riposo che hanno prestato servizio per almeno dieci anni, di cui almeno due in una qualifica alla quale si accede con la laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o altra equipollente;

c) gli ufficiali della Guardia di finanza cessati dalla posizione di servizio permanente effettivo prestato per almeno dieci anni;

d) coloro che sono iscritti negli albi dei ragionieri e dei periti commerciali ed hanno esercitato per almeno dieci anni le rispettive professioni;

e) coloro che, in possesso del titolo di studio ed in qualità di ragionieri o periti commerciali, hanno svolto per almeno dieci anni, alle dipendenze di terzi, attività nelle materie tributarie ed amministrativo-contabili;

f) coloro che sono iscritti nel ruolo o nel registro dei revisori ufficiali dei conti o dei revisori contabili, ed hanno svolto almeno cinque anni di attività;

g) coloro che hanno conseguito l'abilitazione all'insegnamento in materie giuridiche, economiche o tecnico-ragionieristiche ed esercitato per almeno cinque anni attività di insegnamento;

h) gli appartenenti alle categorie indicate nell'art. 5;

i) coloro che hanno conseguito da almeno due anni il diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio;

l) gli iscritti negli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei periti edili, dei periti industriali, dei dottori in agraria, degli agronomi e dei periti agrari che hanno esercitato per almeno dieci anni le rispettive professioni.».

«Art. 5 *(I giudici delle commissioni tributarie regionali).* — 1. I giudici delle commissioni tributarie regionali sono nominati tra:

a) i magistrati ordinari, amministrativi e militari, in servizio o a riposo e gli avvocati e procuratori dello Stato, a riposo;

b) i docenti di ruolo universitari o delle scuole secondarie di secondo grado ed i ricercatori in materie giuridiche, economiche e tecnico-ragionieristiche, in servizio o a riposo;

c) i dipendenti civili dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche, in servizio o a riposo, in possesso di laurea in giurisprudenza o economia e commercio o altra equipollente, che hanno prestato servizio per almeno dieci anni in qualifiche per le quali è richiesta una di tali lauree;

d) gli ufficiali superiori o generali della Guardia di finanza cessati dalla posizione di servizio permanente effettivo;

e) gli ispettori del servizio centrale degli ispettori tributari cessati dall'incarico dopo almeno sette anni di servizio;

f) i notai e coloro che sono iscritti negli albi professionali degli avvocati e procuratori o dei dottori commercialisti ed hanno esercitato per almeno dieci anni le rispettive professioni;

g) coloro che sono stati iscritti negli albi professionali indicati nella lettera *f)* o dei ragionieri e dei periti commerciali ed hanno esercitato attività di amministratori, sindaci, dirigenti in società di capitali o di revisori di conti.».

«Art. 9 *(Procedimenti di nomina dei componenti delle commissioni tributarie).* — 1. I componenti delle commissioni tributarie sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro delle finanze, previa deliberazione del consiglio di presidenza, secondo l'ordine di collocazione negli elenchi previsti nel comma 2.

2. Il consiglio di presidenza procede alle deliberazioni di cui al comma 1 sulla base di elenchi formati relativamente ad ogni commissione tributaria e comprendenti tutti gli appartenenti alle categorie indicate negli articoli 3, 4 e 5 per il posto da conferire che hanno comunicato la propria disponibilità all'incarico e sono in possesso dei requisiti prescritti.

3. Alla comunicazione di disponibilità all'incarico deve essere allegata la documentazione circa l'appartenenza ad una delle categorie indicate negli articoli 3, 4 e 5 ed il possesso dei requisiti prescritti, nonché la dichiarazione di non essere in alcuna delle situazioni di incompatibilità indicate all'art. 8.

4. La formazione degli elenchi di cui al comma 2 è fatta secondo i criteri di valutazione ed i relativi punteggi indicati nella tabella E e sulla base della documentazione allegata alla comunicazione di disponibilità all'incarico.

5. Il Ministro delle finanze stabilisce con proprio decreto il termine e le modalità per le comunicazioni di disponibilità agli incarichi da conferire e per la formazione degli elenchi di cui al comma 2.

6. L' esclusione dagli elenchi di coloro che hanno comunicato la propria disponibilità all'incarico, senza essere in possesso dei requisiti prescritti, è fatta con decreto del Ministro delle finanze, su conforme deliberazione del consiglio di presidenza.».

«Art. 17 *(Composizione).* — 1. Il consiglio di presidenza della giustizia tributaria è costituito con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle finanze, ed ha sede in Roma presso il Ministero delle finanze.

2. Il consiglio di presidenza è composto da quindici membri eletti tra i giudici tributari.

2-*bis.* Il consiglio di presidenza elegge nel suo seno il presidente e due vicepresidenti.

3. I componenti del consiglio di presidenza sono eletti da tutti i componenti delle commissioni tributarie provinciali e regionali con voto personale, diretto e segreto, e non sono immediatamente rieleggibili.

4. *(Comma abrogato).*».

«Art. 24 *(Attribuzioni).* — 1. Il consiglio di presidenza:

a) verifica i titoli di ammissione dei propri componenti e decide sui reclami attinenti alle elezioni;

b) disciplina con regolamento interno il proprio funzionamento;

c) delibera sulle nomine e su ogni altro provvedimento riguardante i componenti delle commissioni tributarie;

d) formula al Ministro delle finanze proposte per l'adeguamento e l'ammodernamento delle strutture e dei servizi, sentiti i presidenti delle commissioni tributarie;

e) predispone elementi per la redazione della relazione del Ministro delle finanze di cui all'art. 29, comma 2, anche in ordine alla produttività comparata delle commissioni;

f) stabilisce i criteri di massima per la formazione delle sezioni e dei collegi giudicanti;

g) stabilisce i criteri di massima per la ripartizione dei ricorsi nell'ambito delle commissioni tributarie divise in sezioni;

h) promuove iniziative intese a perfezionare la formazione e l'aggiornamento professionale dei giudici tributari;

i) esprime parere sugli schemi di regolamento e di convenzioni previsti dal presente decreto o che comunque riguardano il funzionamento delle commissioni tributarie;

l) esprime parere sulla ripartizione fra le commissioni tributarie dei fondi stanziati nel bilancio del Ministero delle finanze per le spese di loro funzionamento;

m) esprime parere sulla determinazione dei compensi fissi ed aggiuntivi ai componenti delle commissioni tributarie di cui all'art. 13;

n) delibera su ogni altra materia ad esso attribuita dalla legge.

2. Il consiglio di presidenza vigila sul funzionamento delle commissioni tributarie e può disporre ispezioni affidandone l'incarico ad uno dei suoi componenti.».

— Il decreto ministeriale 26 gennaio 1996 recante: «Insediamento delle commissioni tributarie provinciali e regionali» è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 29 novembre 1996.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 1996 concerne la costituzione del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.

— Si riporta il testo degli articoli 2 e 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»:

«Art. 2 *(Ministeri)*. — 1. I Ministeri sono i seguenti:

1. Ministero degli affari esteri;
2. Ministero dell'interno;
3. Ministero della giustizia;
4. Ministero della difesa;
5. Ministero dell'economia e delle finanze;
6. Ministero delle attività produttive;
7. Ministero delle comunicazioni;
8. Ministero delle politiche agricole e forestali;
9. Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;
10. Ministero delle infrastrutture dei trasporti;
11. Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
12. Ministero della sanità;
13. Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
14. Ministero per i beni e le attività culturali.

2. I Ministeri svolgono, per mezzo della propria organizzazione, nonché per mezzo delle agenzie disciplinate dal presente decreto legislativo, le funzioni di spettanza statale nelle materie e secondo le aree funzionali indicate per ciascuna amministrazione dal presente decreto, nel rispetto degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

3. Sono in ogni caso attribuiti ai Ministri, anche con riferimento alle agenzie dotate di personalità giuridica, la titolarità dei poteri di indirizzo politico di cui agli articoli 3 e 14 del decreto legislativo n. 29 del 1993 e la relativa responsabilità.

4. I Ministeri intrattengono, nelle materie di rispettiva competenza, i rapporti con l'Unione europea e con le organizzazioni e le agenzie internazionali di settore, fatte salve le competenze del Ministero degli affari esteri.».

«Art. 23 *(Istituzione del Ministero e attribuzioni)*. — 1. È istituito il Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Al Ministero sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di politica economica, finanziaria e di bilancio, programmazione degli investimenti pubblici, coordinamento della spesa pubblica e verifica dei suoi andamenti, politiche fiscali e sistema tributario, demanio e patrimonio statale, catasto e dogane, programmazione, coordinamento e verifica degli interventi per lo sviluppo economico, territoriale e settoriale e politiche di coesione. Il Ministero svolge altresì i compiti di vigilanza su enti e attività e le funzioni relative ai rapporti con autorità di vigilanza e controllo previsti dalla legge.

3. Al Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse, le funzioni dei Ministeri del tesoro, bilancio e programmazione economica e delle finanze, eccettuate quelle attribuite, anche dal presente decreto, ad altri Ministeri o ad agenzie fatte in ogni caso salve, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere *a)* e *b)* della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni ed agli enti locali e alle autonomie funzionali.».

— Il decreto ministeriale 2 giugno 1998, n. 231, concerne: «Regolamento recante la disciplina del termine e delle modalità per le comunicazioni di disponibilità agli incarichi da conferire e per la formazione degli elenchi per la nomina a presidente, presidente di sezione e giudice delle commissioni tributarie provinciali e regionali, ai sensi dell'art. 9, comma 5, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545.».

— Si riporta il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.»:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.».

Nota all'art. 1:

— Si riporta il testo degli articoli 2 e 3, del decreto ministeriale 2 giugno 1998, n. 231 già citato in nota alle premesse così come modificati dal regolamento qui pubblicato:

«Art. 2. — 1. Coloro che aspirano a ricoprire gli incarichi di cui all'art. 1 presentano domanda al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria nel termine di trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del relativo avviso, nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. Al fine della tempestività della presentazione della domanda fa fede il timbro a data apposto dall'ufficio ricevente. Si considerano presentate tempestivamente anche le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al comma 1. In questo caso fa fede il timbro a data apposto dall'ufficio postale accettante.

3. Nella domanda gli aspiranti indicano i propri dati anagrafici e il codice fiscale e dichiarano il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 7 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545.

4. Gli aspiranti dichiarano, *con dichiarazione sostitutiva di atto notorio,* altresì, di non versare in alcuna delle cause di incompatibilità di cui all'art. 8 del citato decreto legislativo n. 545 del 1992.

5. Ove gli incarichi da conferire siano più di uno, gli aspiranti precisano per quali dei detti incarichi intendono concorrere, indicando il relativo ordine di preferenza.».

«Art. 3. — 1. La domanda di cui all'art. 2, comma 1, pena l'esclusione dagli elenchi, è corredata dai documenti, in originale o in copia autenticata, attestanti l'appartenenza, in relazione a ciascun incarico richiesto, alle categorie elencate, negli articoli 3, 4 e 5 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545.

2. Alla domanda di cui al comma 1 sono allegati i documenti, in originale o in copia autenticata, comprovanti il possesso dei titoli di servizio, professionali, accademici e di carriera, di cui alla tabella *E*; il servizio prestato nelle commissioni tributarie di primo e di secondo grado e nella commissione tributaria centrale, di cui alla tabella *F*, entrambe allegate al medesimo decreto n. 545 del 1992, nonché il servizio prestato nelle commissioni tributarie provinciali e regionali, valutabile, secondo i criteri indicati nella citata tabella *F*, in base al punteggio previsto per il servizio prestato, rispettivamente, nelle commissioni tributarie di primo e di secondo grado.

3. *In alternativa ai documenti di cui ai commi 1 e 2 può essere prodotta una dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, o nei casi non disciplinati dal citato art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio. Il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria predispone, in applicazione dell'art. 48 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, i moduli necessari per la redazione delle dichiarazioni sostitutive che gli interessati hanno facoltà di utilizzare.*

4. *(Soppresso).*».

01G0366

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 marzo 2001.

Modifiche al programma di interventi urgenti della regione Molise di cui agli articoli 1, comma 2, e 8 del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito dalla legge 3 agosto 1998, n. 267.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 9 della legge 8 agosto 1990, n. 253, recante disposizioni integrative della legge 18 maggio 1989, n. 183;

Visto l'art. 5, comma 2, della legge 25 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, modificato dal decreto-legge n. 132 del 13 maggio 1999, convertito dalla legge 13 luglio 1999, n. 226 (d'ora in avanti denominato «decreto-legge»), ed in particolare l'art. 1, commi 1-*bis* e 2, e l'art. 8, comma 2;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 settembre 1998, concernente l'atto di indirizzo e coordinamento che individua i criteri relativi agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 1 del decreto-legge di cui al punto che precede;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 settembre 1999, concernente la ripartizione dei fondi di cui all'art. 8, comma 2, del decreto-legge, ed in particolare:

l'art. 1, che assegna alla regione Molise, per la realizzazione del programma di interventi urgenti la somma di L. 9.887.062.500, di cui L. 4.774.950.000 a valere sull'annualità 1999 e L. 5.112.112.500 a valere sull'annualità 2000;

l'art. 4, che attribuisce alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano il compito di proporre al Comitato dei Ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo i programmi di interventi urgenti, tenuto conto dei piani straordinari di cui all'art. 1, comma 1-*bis*, del decreto-legge;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 1999, con il quale è stato approvato il programma di interventi urgenti della regione Molise di cui all'art. 1, comma 2, e 8, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, per un importo di L. 9.887.062.500;

Vista la delibera della giunta regionale della regione Molise n. 185 del 14 febbraio 2000, con la quale sono state approvate modifiche alla proposta di programma di interventi urgenti approvata con delibera n. 1499 del 18 ottobre 1999, consistenti nella sostituzione di due interventi nei comuni di Poggio Sannita e Roccamandolfi, ricadenti in aree non perimetrate come a rischio molto elevato dall'Autorità di bacino interregionale dei fiumi Trigno, Biferno e minori, Saccione e Fortore, con tre interventi nei comuni di Acquaviva d'Isernia, Miranda e Pesche, ricadenti in aree perimetrate come a rischio molto elevato dall'Autorità di bacino nazionale dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno;

Vista la delibera della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 6 dicembre 2000, con la quale è stata espressa l'intesa sullo schema di delibera del Comitato dei Ministri di cui al punto successivo, con gli impegni concordati nel corso della seduta;

Vista la delibera approvata dal Comitato dei Ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo nella seduta del 13 marzo 2001;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 maggio 2000, con il quale al Ministro dell'ambiente, on. Willer Bordon, sono state delegate le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri dalla legge 18 maggio 1989, n. 183, nonché la Presidenza del Comitato dei Ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo;

Decreta:

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, modificato dall'art. 9, comma 3, del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, e dell'art. 5, primo capoverso, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 settembre 1999, sono approvate le allegate modifiche al programma di interventi urgenti della regione Molise approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 1999.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 15 marzo 2001

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
Il Ministro dell'ambiente
BORDON

Registrato alla Corte dei conti il 2 maggio 2001
Ministeri istituzionali, registro n. 4 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 346

ALLEGATO

MODIFICHE AL PROGRAMMA DI INTERVENTI URGENTI APPROVATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 21 DICEMBRE 1999, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, DEL DECRETO-LEGGE 11 GIUGNO 1998, N. 180, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 3 AGOSTO 1998, N. 267.

ANNUALITÀ 1999-2000

Regione Molise

Interventi definanziati

Comune	Località	Autorità di bacino	Tipologia	Denominazione intervento	Importo (migliaia di lire)
Poggio Sannita	Via degli Edifici Scolastici	Trigno Biferno	Frana	Completamento opere di consolidamento	900.000,0
Roccamandolfi	Strada provinciale	Trigno Biferno	Frana	Consolidamento area cimiteriale e caduta massi incombenti	887.062,5
				TOTALE . . .	1.787.062,5

Interventi finanziati in sostituzione

Comune	Località	Autorità di bacino	Tipologia	Denominazione intervento	Importo (migliaia di lire)	Note
Acquaviva d'Isernia	Vallone della Fonte, loc. Fucile e S. Ovino	Liri-Garigliano e Volturno	Frana	Opere di consolidamento e contenimento, sistemazione idraulica del versante con drenaggi e regimazione acque superficiali	673.062,5	(*)
Miranda	S. P. e centro abitato	Liri-Garigliano e Volturno	Frana	Disgaggio di massi, barriere paramassi chiodature e tiranti	550.000,0	
Pesche	Centro abitato e S. P. di accesso	Liri-Garigliano e Volturno	Frana	Disgaggio di massi, messa in opera di tiranti attivi e passivi	600.000,0	
				TOTALE . . .	1.787.062,5	

NOTE: (*) limitatamente agli interventi di difesa dell'area perimetrata come a rischio molto elevato

01A6244

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 aprile 2001.

Rideterminazione delle dotazioni organiche del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali del Ministero della giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 ed, in particolare, l'art. 3;

Vista la legge di delega 28 luglio 1999, n. 266 ed in particolare l'art. 12, che detta disposizioni in materia di riorganizzazione del personale dell'amministrazione penitenziaria;

Vista la legge 13 dicembre 1990, n. 395 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, recante: «Adeguamento delle strutture e degli organici dell'amministrazione penitenziaria e dell'ufficio centrale per la giustizia minorile, nonché istituzione dei ruoli direttivi ordinario e speciale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'art. 12 della legge 28 luglio 1999, n. 266»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 ottobre 2000, registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 2000, registro n. 3, Presidenza, foglio n. 346, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 267 del 15 novembre 2000, con il quale sono state rideterminate, in attuazione di quanto previsto dall'art. 3, commi 1, 2, 3, 4 e 5 del predetto decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, le dotazioni organiche complessive delle qualifiche dirigenziali, delle aree funzionali, delle posizioni economiche e dei profili professionali del personale del Ministero della giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria;

Visto l'art. 50, comma 9, lettera *d)*, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con il quale è stata stanziata, per l'anno 2001 ed a regime, la somma di L. 10.254.000.000 al fine di assicurare la copertura e la riorganizzazione degli uffici di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 1, al comma 1 dell'art. 2 ed al comma 3 dell'art. 3 del sopra citato decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, e il conseguente adeguamento degli uffici centrali e periferici di corrispondente livello dell'amministrazione penitenziaria;

Vista la nota protocollo n. 12/Gen P.A. dell'8 febbraio 2001 e relazione tecnica allegata, con la quale il Ministro della giustizia ha proposto, in attuazione del citato art. 50, comma 9, lettera *d)*, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, l'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con il quale, a parziale modifica ed integrazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 ottobre 2000, vengono incrementate le dotazioni organiche del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali di cui alla tabella *A* allegata al medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 ottobre 2000, nella misura di 6 unità di livello dirigenziale generale e di 90 unità di livello dirigenziale non generale;

Considerato che, per effetto delle disposizioni recate dall'art. 50, comma 9, lettera *d)*, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il Ministero della giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria può provvedere alla definitiva attuazione del processo di copertura e riorganizzazione dei propri uffici dirigenziali centrali e periferici previsto dall'art. 1, commi 1, 2 e 3, dall'art. 2, comma 1, e dall'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, coerentemente con la proposta avanzata con nota prot. 12/gen.P.A. in data 8 febbraio 2001;

Ritenuto, pertanto, che in relazione a quanto previsto dagli articoli 1, 2, 3 e 4 del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146 e per effetto della disposizione di cui all'art. 50, comma 9, lettera *d),* della legge 23 dicembre 2000, n. 388, la dotazione organica del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali, di livello generale e non, dell'amministrazione penitenziaria debba essere incrementata di 6 unità nel contingente di posti di livello dirigenziale generale e di 90 unità nel contingente di posti di livello dirigenziale;

Visto il parere favorevole espresso con nota n. ACG/152/GIUST/56401 del 30 marzo 2001 dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in ordine alla proposta formulata dal Ministro della giustizia con la nota sopra citata;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2000, con il quale il Ministro per la funzione pubblica è stato delegato ad esercitare le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di pubblico impiego;

Decreta:

1. Le dotazioni organiche complessive delle qualifiche dirigenziali del personale del Ministero della giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, in attuazione di quanto previsto dall'art. 1, commi 1, 2 e 3, dall'art. 2, comma 1, dall'art. 3, comma 3 del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146 e dall'art. 50, comma 9, lettera *d),* della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono rideterminate secondo l'allegata tabella *A*, che sostituisce la tabella *A*, riepilogo nazionale delle qualifiche dirigenziali, allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 ottobre 2000, e che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Con successivo provvedimento, da adottarsi ai sensi dell'art. 3, comma 6, del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, il Ministero della giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria procederà alla ripartizione della dotazione organica del personale dirigenziale come sopra ridefinita nelle strutture centrali e periferiche in cui si articola l'amministrazione, dandone tempestiva comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione.

Roma, 11 aprile 2001

p. *Il Presidente*
del Consiglio dei Ministri
BASSANINI

Registrato alla Corte dei conti il 28 maggio 2001
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 6, foglio n. 244

TABELLA *A*

Ministero della Giustizia

Dipartimento Amministrazione Penitenziaria

Dotazione organica del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali
Riepilogo nazionale

	Qualifiche dirigenziali	Dotazione organica
	Dirigenti generali	
	Dirigente generale - livello C	25
	Totale	25
	Dirigenti amministrativi	
(1)	Dirigente superiore	21
(1)	Primo dirigente	47
	Totale	68
	Dirigenti per il servizio sociale	
(1)	Dirigente superiore	5
(1)	Primo dirigente	10
	Totale	15
	Dirigenti sanitari	
(1)	Dirigente superiore	2
(1)	Primo dirigente	3
	Totale	5
	Dirigenti tecnici	
	Dirigente	10
	Totale	10
	Dirigenti	
	Dirigente	262
	Totale	262
	Totale qualifiche dirigenziali	385

(1) Qualifica conservata agli effetti dell'articolo 40 della legge n. 395/1990

01A6507

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 14 novembre 2000.

Individuazione dei beni mobili ed immobili costituenti il patrimonio dell'Ente nazionale di assistenza al volo (ENAV).

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO
DEL MINISTERO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE
CAPO DEL DIPARTIMENTO DELL'AVIAZIONE CIVILE
DEL MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

E

IL DIRETTORE GENERALE
DEI LAVORI E DEL DEMANIO
DEL MINISTERO DELLA DIFESA

Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145, recante l'ordinamento dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale (AAAVTAG), che ha riconosciuto all'Azienda «personalità giuridica ed autonomia amministrativa, patrimoniale, contabile e finanziaria»;

Visto l'art. 18, primo e secondo comma, del succitato decreto del Presidente della Repubblica n. 145/1981, nel quale è disposto che «il patrimonio iniziale è costituito dai beni del demanio militare e dell'aviazione civile, attualmente utilizzati per assicurare i servizi dell'assistenza al volo attribuiti alla competenza dell'Azienda», nonché «dalle apparecchiature, apparati, suppellettili e beni mobili in genere, attualmente impiegati allo scopo sopra indicato da chiunque siano stati acquistati e da chiunque vengano attualmente utilizzati»;

Visto il quarto comma del succitato art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 145/1981, che ha stabilito che il suddetto patrimonio e quello successivamente acquisito «è giuridicamente ed amministrativamente distinto da quello dello Stato ed è destinato al conseguimento delle finalità aziendali» e che «i beni ed i diritti facenti parte di tale patrimonio sono assoggettati al regime del demanio pubblico»;

Viste le risultanze dei lavori della commissione costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 aprile 1983, ai sensi dell'art. 18, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 145/1981, che ha individuato i singoli beni mobili ed immobili ed i diritti da trasferire al patrimonio dell'Azienda, approvate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota n. UCI/8791/XXII.54 del 15 dicembre 1983;

Visti i decreti emanati dal Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dei trasporti e dell'aviazione civile e della difesa, con i quali per ciascun aeroporto e postazione di cui all'elenco in allegato *A)* sono stati approvati lo stato di consistenza dei beni immobili e l'elenco dei beni mobili ed è stato altresì disposto il trasferimento all'Azienda dei suddetti beni nello stato di fatto e di diritto in cui si trovavano, con gli oneri ed i pesi inerenti, alla data del loro trasferimento;

Considerato che per i beni mobili ed immobili relativi agli aeroporti ed alle postazioni di cui all'elenco in allegato *B)*, ancorché individuati tra i beni da trasferire all'Azienda, si è proceduto solo alla consegna provvisoria all'Azienda mediante redazione di appositi verbali;

Considerato altresì che i beni facenti parte degli aeroporti e delle postazioni di cui all'elenco in allegato *C)*, pur essendo stati individuati tra i beni da trasferire al patrimonio dell'Azienda, non sono stati ricompresi nei verbali di consegna in quanto le rispettive società di gestione aeroportuale hanno frapposto ostacoli alla detta consegna all'Azienda, a seguito dell'instaurazione di contenziosi, che non hanno mai sospeso l'esecutività dei provvedimenti di trasferimento impugnati dalle stesse società di gestione, risoltisi con sentenze passate in giudicato favorevoli all'Azienda;

Vista la legge 15 dicembre 1990, n. 385, che all'art. 5, quinto comma, dispone che «l'Azienda è autorizzata ad acquisire i beni mobili ed immobili strumentali all'espletamento dei servizi attribuiti alla sua competenza» e che all'art. 6, secondo comma, stabilisce che «per le ulteriori esigenze funzionali e logistiche dell'Azienda, le relative aree necessarie all'interno dei sedimi demaniali saranno trasferite al patrimonio aziendale a titolo gratuito», e atteso che, in attuazione di tali disposizioni, sono stati acquisiti al patrimonio dell'Azienda i beni immobili facenti parte degli aeroporti e delle postazioni di cui all'elenco in allegato *D)*;

Considerato, inoltre, che nel frattempo si sono verificate variazioni nella consistenza originaria dei beni mobili ed immobili e dei diritti;

Vista la consistenza dei beni mobili ed immobili ed i diritti acquisiti direttamente dall'Azienda così come riportata nelle scritture patrimoniali e nei bilanci consuntivi dell'Azienda stessa;

Visto l'art. 1, comma 1, della legge 21 dicembre 1996, n. 665 con il quale si dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 1996, l'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale (AAAVTAG) è trasformata in ente pubblico economico, denominato Ente nazionale di assistenza al volo (ENAV);

Visto l'art. 6, primo e secondo comma, della succitata legge n. 665/1996, che prevede, tra l'altro, che «l'Ente subentra nella titolarità dei rapporti attivi e passivi dell'AAAVTAG» e che «con uno o più decreti del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dei trasporti e della navigazione e della difesa sono individuati i beni, mobili ed immobili, che costituiscono il

patrimonio dell'Ente», nonché il parere n. 1531/98 reso, in data 26 gennaio 1999, dal Consiglio di Stato nell'adunanza della terza sezione circa l'ambito di applicazione della predetta norma;

Visto l'art. 13 della menzionata legge n. 665/1996, che dispone che «tutti gli atti di acquisizione del patrimonio dell'AAAVTAG, connessi con la trasformazione di cui all'art. 1, sono esenti da imposte e tasse»;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri del tesoro, della difesa e per la funzione pubblica, in data 27 maggio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 192 del 19 agosto 1997, di approvazione dello statuto dell'Ente nazionale di assistenza al volo, il quale nell'art. 12 prevede che «1. Costituiscono patrimonio dell'Ente tutti i beni dell'amministrazione dell'AAAVTAG ad esso trasferiti in base all'art. 6 della legge 21 dicembre 1996, n. 665; nonché gli apporti provenienti dallo Stato e da altre disposizioni legislative, che sono individuati a norma del comma 2 dello stesso art. 2. Il patrimonio aziendale è assoggettato al regime stabilito dalla legge istitutiva dell'Ente»;

Considerato che sulla base delle necessità rappresentate dalle amministrazioni interessate sono state disposte verifiche di carattere tecnico/amministrativo mediante ricognizioni sui beni consegnati all'Azienda in via provvisoria;

Viste le risultanze emerse dalle cennate verifiche;

Visto l'art. 45, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;

Decreta:

Art. 1.

Sulla base della ricognizione effettuata costituiscono il patrimonio dell'Ente nazionale di assistenza al volo i beni mobili ed immobili individuati fino alla data del 31 dicembre 1999 e riportati rispettivamente negli elenchi in allegato «E» ed «F», che formano parte integrante del presente decreto, ed i diritti nonché tutti i beni mobili acquisiti a qualsiasi titolo dall'E.N.A.V. dal 1° gennaio 2000, alla data di emanazione del presente decreto.

Art. 2.

1. Il presente decreto costituisce titolo per le trascrizioni immobiliari e volture catastali in favore dell'Ente nazionale di assistenza al volo dei beni individuati nell'art. 1. In caso di beni immobili che necessitino ancora di frazionamento e/o accatastamento, l'Ente nazionale di assistenza al volo vi provvederà a proprie cura e spese.

2. Il presente decreto costituisce altresì titolo per il discarico inventariale dei beni mobili per le amministrazioni statali interessate.

Art. 3.

Gli atti di acquisizione del patrimonio all'E.N.A.V. sono esenti da imposte e tasse.

Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 14 novembre 2000

Il direttore generale del Dipartimento del territorio del Ministero delle finanze
PICARDI

Il direttore generale capo del Dipartimento dell'aviazione civile del Ministero dei trasporti e della navigazione
SALVI

Il direttore generale dei lavori e del demanio del Ministero della difesa
COLUCCI

Registrato alla Corte dei conti il 16 maggio 2001
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 8

AVVERTENZA:

Si comunica che gli allegati di cui è cenno all'art. 1, del presene decreto sono omessi in sede di pubblicazione, attesa la loro particolare voluminosità e sono comunque reperibili e consultabili presso l'agenzia del demanio - direzione centrale servizi immobiliari - via del Quirinale n. 30 - Roma.

01A6034

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 11 aprile 2001.

Ripartizione del fondo per la mobilità ciclistica ai sensi della legge n. 366/1998.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 19 ottobre 1998, n. 366, recante «norme per il finanziamento della mobilità ciclistica» e, in particolare:

l'art. 2, che prevede l'affidamento alle regioni del compito di redigere i piani regionali di riparto dei relativi finanziamenti;

l'art. 3, che prevede la costituzione presso il Ministero dei trasporti e della navigazione di un fondo per il finanziamento degli interventi a favore della mobilità ciclistica;

l'art. 4, comma 1, che prevede la ripartizione tra le regioni della quota annuale del fondo secondo i criteri determinati dalla stessa legge;

Visto l'art. 4, comma 2, della suddetta legge in cui si prevede che il fondo, costituito presso il Ministero dei

trasporti e della navigazione per gli interventi a favore della mobilità ciclistica, possa essere finanziato con eventuali ed ulteriori risorse da parte del Ministero dei lavori pubblici e del Dipartimento per le aree urbane;

Vista la legge finanziaria n. 488 del 23 dicembre 1999, che ha previsto un rifinanziamento della legge n. 366/1998, ammontante a lire 38 miliardi per il triennio 2000 - 2002, così ripartiti: lire 13 miliardi per l'anno 2000, lire 15 miliardi per l'anno 2001 e lire 10 miliardi per il 2002;

Vista la nota prot. n. 1271/A3 del 31 maggio 1999 del presidente della conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, con la quale sono stati proposti i seguenti criteri e procedure applicative per il riparto del predetto fondo:

a) con riferimento all'art. 4, il cofinanziamento delle regioni e/o altri enti e operatori locali non potrà essere in ogni caso, inferiore al 50 per cento dell'intervento ammesso a finanziamento;

b) con riferimento all'art. 11, che stanzia risorse pari ad undici miliardi di lire annui per la durata di quindici anni, i contributi sono stati cosi ripartiti:

1) il 60% secondo i parametri già utilizzati per l'attuazione della legge n. 208/1991, inerente le piste ciclabili;

2) il 30% ai sensi del punto *b)*, art. 4, della legge n. 366/1998, in proporzione ai fondi stanziati per l'attuazione della stessa legge da parte della regioni e delle province autonome;

A tal fine, in caso di stanziamento pluriennale o in conto mutui, gli importi da prendere a riferimento vengo attualizzati dal Ministero dei trasporti e della navigazione al tasso corrente di ammortamento o al tasso ufficiale di sconto;

3) il 10% ai sensi del punto *c)*, art. 4 della legge n. 366/1998, sulla base di quanto impegnato contabilmente da ciascuna regione e provincia autonoma, nell'esercizio finanziario 1998, per le finalità analoghe a quelle della legge di cui trattasi;

Vista la nota n. 4087 del 28 luglio 1999, con la quale il Ministro dei trasporti e della navigazione ha condiviso i criteri e le procedure proposte dalla conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, salvo l'esito degli ulteriori concerti ed intese previsti dalla richiamata normativa;

Visti i piani regionali di riparto di cui all'art. 2 della legge n. 366/1998;

Ravvisata l'opportunità di rideterminare l'importo del piano per quelle regioni e province autonome che hanno previsto il cofinanziamento in misura inferiore al 50%;

Tenuto conto che dall'applicazione dei criteri suesposti il fondo di cui all'art. 3 della predetta legge risulta così ripartito:

Regioni	Importo
Basilicata	L. 1.444.936.000
Bolzano	L. 3.206.620.000
Emilia-Romagna	L. 1.464.187.000
Liguria	L. 325.182.000
Lombardia	L. 1.834.163.000
Marche	L. 323.821.000
Piemonte	L. 565.936.000
Toscana	L. 453.180.000
Trento	L. 1.792.000.000
Umbria	L. 219.983.000
Veneto	L. 1.369.992.000

Sentita la Conferenza Stato-regioni, la quale ha espresso parere favorevole alla proposta anzi citata, come da estratto verbale della seduta in data 6 dicembre 2000;

Visto il decreto legislativo n. 303 del 30 luglio 1999 ed in particolare l'art. 10, comma 1, lettera *d),* che ha trasferito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri al Ministero dei lavori pubblici i compiti, le corrispondenti strutture e le risorse finanziarie, materiali ed umane, relative all'area funzionale delle aree urbane, fatto salvo quanto previsto dal comma 5 dello stesso art. 10;

Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 8681/43/2 del 24 settembre 1999, con il quale è stata istituita la Direzione generale delle aree urbane e dell'edilizia residenziale;

Visto il parere favorevole espresso sul presente schema di decreto di riparto dei lavori pubblici - Direzione generale delle aree urbane e dell'edilizia residenziale, con la nota prot. n. 33 Segr. del 23 gennaio 2001, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della già menzionata legge n. 366/1998;

Decreta:

È approvata la ripartizione tra le regioni della quota annuale del fondo, relativa all'anno 2000, per il finanziamento degli interventi a favore della mobilità ciclistica di cui all'art. 3, in base ai criteri e modalità di riparto illustrati nelle premesse, secondo il prospetto allegato che è parte integrante del presente decreto.

Le regioni per le quali è stato ridefinito l'importo del piano presentato, ai fini della copertura del 50% del finanziamento da parte dello Stato, dovranno comunicare con delibera, da emanarsi entro il 31 maggio 2001, l'elenco degli interventi da realizzarsi con priorità.

I fondi saranno trasferiti alle regioni e alle province autonome mediante ordini di pagamento, quale concorso dello Stato agli oneri derivanti dalla realizzazione dei singoli interventi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 aprile 2001

p. *Il Ministro dei trasporti e della navigazione*
ANGELINI

Il Ministro dei lavori pubblici
NESI

Registrato alla Corte dei conti il 17 maggio 2001
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 2 Trasporti e navigazione, foglio n. 27

ALLEGATO

RIPARTO IN ATTUAZIONE DELL'ART. 4 DELLA LEGGE 366/98 RECANTE "Norme per il finanziamento della mobilità ciclistica"

Regioni	Valore del Piano	Valore finanziato legge 366/98	Valori nuovi interventi	Rip. 60% - L. 208/91		Rip. 30%			
				%	Importo Attribuito	Importo Cofinanz.	%	Coeff. (a)	Importo
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Basilicata	2 889 875	3 252.174	2 889 875	3,02	235 560	289.000	10,00	18,99	882 590
Bolzano	35 912.000	11.489 918	35 812 000	0,91	70.980	6.000 000	16,71	28,38	1.108.875
Emilia Rom.	72 000 000	26 540 487	35 875 000	6,28	489 840	2 000.000	5,57	9,47	369.372
Liguria	81.398 220	8 022.335	52 068 887	3,07	239 480		0,00	0,00	0
Lombardia	74 714 507	27 782 243	46 842 048	14,24	1.110 720	2.000 000	4,27	7,25	282.892
Marche	54 184 000	8 987.168	27 065 000	2,36	184 080	200 000	0,74	1,26	48 981
Piemonte	132 861.329	8.850.738	123 805 780	6,68	521 040		0,00	0,00	0
Toscana	73 864.546	10 839 844	51 300.000	5,81	453 180		0,00	0,00	0
Umbria	15 408 200	2 478 022	12 927.178	1,61	125 580		0,00	0,00	0
Veneto	197 882 132	22 019.086	163 120.793	6,92	539 760	8 000 000	4,90	8,33	324 843
Trento	35 014.000	30 648 128	3 584.000	0,82	63 960	597.333	16,67	28,31	1.104.289
Disponibilità				48,26	3.765 840				
Totale				100,00	7.800.000			100,00	3.900.000

Regioni	Rip. 10%				Finanz. totale (5+9+13)	Importo totale cofinan.	Importo max attribuibile	Risorse disponibili	Importo ridefin. piano	Perc. finan. Stato
	Importo impegnato	%	Coeff. (b)	Importo Attrib.						
	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Basilicata	135.000	4,87	8,30	81 956	980.106	1.444 937	1.444.937		2 889 874	33,92
Bolzano	10 000 000	27,65	37,56	488.526	1 668 481	10.000.000	10 000 000		20 000 000	8,33
Emilia Rom.	3 737 309	5,19	7,01	91 068	950 278	12 000.000	12 000.000		24 000.000	3,96
Liguria	3 000 000	4,89	6,59	85.722	325.182	26 034.449	26 034 443		52 068 886	0,62
Lombardia	2.000 000	2,88	3,61	46 963	1.440 574	10 706.572	10.706 572		21 413.144	6,73
Marche	700 000	1,29	1,74	22 661	255 721	13 732 500	13.332 500		27 065 000	0,94
Piemonte	3.400.000	2,56	3,45	44 898	565 938	61 902 890	61 902 890		123 805 780	0,46
Toscana	0	0,00	0,00	0	453 180	25 650 000	25 650 000		51 300 000	0,88
Umbria	679 000	5,36	7,26	94.403	219 983	6 463 589	6 463 589		12.927.178	1,70
Veneto	8.000 000	3,03	4,09	53 195	917 898	81 560.398	81.560.396		163 120.797	0,56
Trento	5 800 000	16,56	22,35	290 812	1.458.841	1 792 000	1.792 000		3.584 000	40,70
Disponibilità					3 765 840			3 765.840		
Totale			100,00	1.300.000	13.000.000			3 765 840	502 174.854	

Regioni	Coeff. col 8	Ripartizione risorse disponibili	Contr. compl. rideter.	Nuova perc. Stato	Risorse disponibili	Coeff. col 8	Coeff. ridet.	Ripartiz. risorse disponibili	Rip. fondo definitivo	% Stato
	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
Basilicata	18,99	839 797	1 619 903	56,05	174.996				1,444.937	50,00
Bolzano	28,38	1 068 895	2 735 376	13,68		28,38	51,69	471 244	3.206.620	16,03
Emilia Rom.	9,47	358 668	1.308.943	5,45		9 47	17,32	157 243	1.464.187	6,10
Liguria	0,00	0	325 182	0,62		0,00	0.00	0	325.182	0 62
Lombardia	7,25	273 160	1 713.734	8,00		7,25	13,26	120 428	1 834.163	8 57
Marche	1,26	47 276	302 976	1,12		1 26	2,30	20 843	323.821	1 70
Piemonte	0.00	0	565 936	0,46		0.00	0.00	0	565 938	0 46
Toscana	0 00	0	453 180	0,88		0 00	0,00	0	453.180	0,88
Umbria	0.00	0	219 983	1,70		0.00	0,00	0	219.983	1,70
Veneto	8 33	313 765	1.231 662	0,76		§33	15,73	138.330	1.389.992	0 84
Trento	28,31	1 066 282	2 525 122	70,46	733 127				1 792,000	50,00
Disponibilità										
Totale	100,00	3 765 840	13 000 000		908 086	54,70	100 00	908 088	15 000.000	

Col. 1 - Importo del piano presentato al 30 novembre 1999.

Col. 2 - Importi già finanziati con la legge n. 366/1998, regioni ed enti attuatori.

Col. 3 - Importi relativi ai nuovi interventi da finanziare.

Col. 4 - Percentuali attribuite con la legge n. 208/1991 alle singole regioni e provincie autonome.

Col. 5 - Importo attribuito applicando la percentuale della colonna 4.

Col. 6 - Importo cofinanziamento delle regioni e provincie autonome per la realizzazione dei nuovi interventi.

Col. 7 - Percentuale relativa all'incidenza del cofinanzianiento regionale sui nuovi interventi.

Col. 8 - Percentuale normalizzata con il totale delle percentuali dei cofinanzianienti regionali.

Col. 9 - Ripartizione del 30% del fondo, cioè 3.900.000.000, applicando le percentuali della colonna 8.

Col. 10 - Importo impegnato da ogni singola regione o provincia autonoma, nell'anno 1999, per finalità analoghe a quelle della legge n. 366/1998.

Col. 11 - Percentuale relativa all'impegno di ogni singola regione e provincia autonoma, nell'anno 1999, in base all'importo del piano presentato al 30 novembre 1999.

Col. 12 - Percentuale normalizzata con il totale delle percentuali degli impegni delle regioni e provincie autonome nel 1999.

Col. 13 - Ripartizione del 10% del fondo, cioè 1.300.000.000, applicando le percentuali della colonna 12.

Col. 14 - Importo derivante dall'applicazione dei criteri di cui alle colonne precedenti.

Col. 15 - Importo complessivo del cofinanziamento delle regioni, provincie autonome ed enti locali per l'attuazione del piano regionale o provinciale.

Col. 16 - Importo massimo attribuibile come finanziamento statale (massimo 50%).

Col. 17 - Risorse disponibili per differenza tra il finanziamento totale (col. 14) e l'importo massimo attribuibile (col. 16).

Col. 18 - Importo ridefinito del piano regionale o provinciale in base al cofinanziamento dimostrato.

Col. 19 - Percentuale finanziamento Stato.

Col. 20 - Percentuale della col. 8 relativa al cofinanziamento di ogni singola regione e provincia autonoma in base all'importo dei nuovi interventi.

Col. 21 - Importo derivante dall'applicazione della percentuale col. 20 sulle disponibilità di cui alla col. 17.

Col. 22 - Contributo complessivo rideterminato.

Col. 23 - Nuova percentuale Stato.

Col. 24 - Risorse disponibili per differenza tra il finanziamento ricalcolato (col. 22) e l'importo massimo attribuibile (col. 16).

Col. 25 - Percentuale della col. 8 relativa al cofinanziamento di ogni singola regione e provincia autonoma in base all'importo dei nuovi interventi.

Col. 26 - Coefficiente rideterminato per l'esclusione di alcune regioni che superavano il 50%.

Col. 27 - Importo derivante dall'applicazione della percentuale col. 26 sulle disponibilità di cui alla col. 24.

Col. 28 - Importo definitivo di ripartizione dell'annualità 2000.

Col. 29 - Percentuale finanziamento dello Stato (max 50%) (col. 28/col 18).

01A6865

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL TERRITORIO

DECRETO 17 luglio 2001.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del territorio di Pistoia.

IL DIRETTORE COMPARTIMENTALE PER LE REGIONI TOSCANA E UMBRIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo n. 300/1999;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio, approvato il 5 dicembre 2000, con il quale è stato disposto che «tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente poste in essere nel Dipartimento del territorio manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzione organizzativa dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il garante del contribuente;

Viste le note dell'ufficio provinciale del territorio di Pistoia n. 91700 del 12 giugno 2001 e n. 93522 del 15 giugno 2001, con le quali è stata comunicata la causa ed il periodo del mancato o irregolare funzionamento della propria sezione staccata di Pescia;

Ritenuto che il mancato o irregolare funzionamento del citato ufficio, consistito nel fatto che il 12 giugno le formalità sono state accettate manualmente e nei giorni 13 e 14 non è stato svolto alcun servizio al pubblico, sia da attribuirsi al guasto all'impianto elettrico, alla rete e alle attrezzature hardware verificatosi nel palazzo degli uffici finanziari ove esso ha sede;

Accertato che il mancato o irregolare funzionamento del servizio, che ha prodotto disagi anche ai contribuenti, è dipeso da evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzione organizzativa dell'ufficio;

Sentito l'ufficio del garante del contribuente, che in data 2 luglio 2001 con prot. n. 87/Gar ha confermato la suddetta circostanza;

Considerato che occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

È accertato il periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del territorio di Pistoia - Sezione staccata di Pescia, il giorno 12 giugno 2001, e di mancato funzionamento nei giorni 13 e 14 giugno 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 17 luglio 2001

Il direttore compartimentale: MACCHIA

01A8546

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Settore vitivinicolo - Applicazione del regolamento (CE) n. 1282/2001 - Dichiarazioni di giacenza del vino e dei mosti

Attraverso il presente avviso, il Ministero delle politiche agricole e forestali rende noto che con il regolamento (CE) n. 1282/2001 del 28 giugno 2001 riguardante le informazioni per la conoscenza dei prodotti ed il controllo del mercato nel settore vitivinicolo sono state emanate, tra l'altro, nuove disposizioni concernenti la presentazione delle dichiarazioni vitivinicole.

Ai fini del corretto adempimento dell'obbligo relativo alla dichiarazione di giacenza da parte dei soggetti interessati, si precisa quanto segue.

Il regolamento (CE) n. 1282/2001 prevede che la presentazione della dichiarazione di giacenza dei prodotti vitivinicoli (articoli 6 e 12) da parte dei soggetti interessati deve riferirsi ai quantitativi di prodotto detenuti alla data del 31 luglio 2001.

La data di presentazione ai comuni delle dichiarazioni di giacenza è fissata, con un provvedimento in corso di emanazione, al 30 agosto 2001. I comuni devono procedere all'inoltro delle dichiarazioni presentate entro la data del 4 settembre 2001.

La dichiarazione deve essere presentata sui modelli in vigore nelle precedenti campagne, tenuto conto delle avvertenze per la loro compilazione, contenute nel decreto ministeriale del 17 luglio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 luglio 1992.

01A8149

COMUNE DI VALLE DI MADDALONI

Determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001

Il comune di Valle di Maddaloni (Caserta) ha adottato il 22 febbraio 2001 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

1) Confermare per l'anno 2001 le seguenti aliquote I.C.I. di cui alle deliberazioni della giunta comunale n. 11/1997 e consiliare 5/2000:

a) prima casa aliquota I.C.I. 4 per mille - detrazione L. 200.000;

b) aree fabbricabili aliquota I.C.I. 5 per mille;

c) immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale:

locali aliquota I.C.I.: 4 per mille;

non locati aliquota I.C.I.: 5 per mille;

d) immobili diversi dalle abitazioni aliquota I.C.I.: 5 per mille.

(Omissis).

01A8358

COMUNE DI VIETRI SUL MARE

Determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001

Il comune di Vietri sul Mare (Salerno) ha adottato il 28 febbraio 2001 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

Di applicare l'aliquota del 6,5 per mille alle unità immobiliari adibite ad abitazioni concesse in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni della legge 9 dicembre 1998 n. 431.

I proprietari in possesso del requisito di cui sopra dovranno obbligatoriamente, a dimostrazione del diritto dell'applicazione dell'aliquota del 6,5 per mille far pervenire al comune di Vietri sul Mare - Ufficio I.C.I., entro e non oltre il 15 ottobre 1999 a mezzo raccomandata semplice o tramite consegna diretta all'ufficio la copia del contratto regolarmente registrato dal quale si evidenzia che sono applicate le condizioni della legge 9 dicembre 1998 n. 431.

Di applicare l'aliquota del 6,5 per mille alle unità immobiliari date in uso gratuito a parenti a titolo di abitazione principale.

I proprietari in possesso del requisito di cui sopra dovranno obbligatoriamente, a dimostrazione del diritto dell'applicazione dell'aliquota del 6,5 per mille far pervenire al comune di Vietri sul Mare - Ufficio I.C.I. - entro e non oltre il 15 ottobre 1999 a mezzo raccomandata semplice o tramite consegna diretta all'ufficio, la dichiarazione dalla quale si evince la cessione gratuita dell'immobile ad un familiare (parenti ed affini fino al secondo grado).

Di applicare per gli immobili non locati per i quali non risultano essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni l'aliquota del 9 per mille.

Di confermare l'aliquota del 7 per mille per gli immobili diversi dalle abitazioni.

Stabilire in lire 300.000 la detrazione per gli immobili.

(Omissis).

01A8359

COMUNE DI VILLAMAINA

Determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001

Il comune di Villamaina (Avellino) ha adottato il 6 marzo 2001 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

a) Di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, istituita con decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, per l'anno 2001, nella misura unica del 6 per mille.

(Omissis).

01A8360

COMUNE DI GREZZANA

Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale comunale all'IRPEF, per l'anno 2001

Il comune di Grezzana (Verona) ha adottato la seguente deliberazione n. 96 del 20 dicembre 2000 in materia di determinazione della aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

(Omissis).

Di istituire per l'anno 2001 l'addizionale comunale IRPEF e di stabilire in 0,2 punti percentuali l'aliquota «opzionale» dell'addizionale comunale sull'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno 2001.

01A8340

COMUNE DI LISIO

Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale comunale all'IRPEF, per l'anno 2001

Il comune di Lisio (Cuneo) ha adottato la seguente deliberazione n. 2 del 6 febbraio 2001 in materia di determinazione della aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

(Omissis).

Di determinare l'aliquota dell'addizionale IRPEF per l'anno 2001 nella misura dello 0,4 punti percentuali.

01A8341

COMUNE DI MELISSANO

Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale comunale all'IRPEF, per l'anno 2001

Il comune di Melissano (Lecce) ha adottato la seguente deliberazione n. 53 del 2 luglio 2001 in materia di determinazione della aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

(Omissis).

Di istituire a decorrere dal 1° gennaio 2001, in applicazione dell'art. 1 del decreto legislativo n. 360 del 28 settembre 1998, l'addizionale comunale IRPEF, determinandone la misura di variazione della quota di 0,5 punti percentuali, con distribuzione triennale come segue:

anno 2001: 0,2%;
anno 2002: 0,2%;
anno 2003: 0,1%.

01A8547

COMUNE DI QUAREGNA

Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale comunale all'IRPEF, per l'anno 2001

Il comune di Quaregna (Biella) ha adottato la seguente deliberazione n. 59 del 24 novembre 2000 in materia di determinazione della aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

(Omissis).

Di procedere all'aumento dello 0,2 punti percentuali stabilendo così in 0,4 punti percentuali l'aliquota opzionale dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno 2001.

01A8342

COMUNE DI STELLANELLO

Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale comunale all'IRPEF, per l'anno 2001

Il comune di Stellanello (Savona) ha adottato la seguente deliberazione n. 8 del 16 marzo 2001 in materia di determinazione della aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

(Omissis).

1) Di approvare l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale IRPEF a decorrere dal 1° gennaio 2001 nella misura dello 0,20% ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.

01A8343

COMUNE DI TRIORA

Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale comunale all'IRPEF, per l'anno 2001

Il comune di Triora (Imperia) ha adottato la seguente deliberazione n. 2 del 30 marzo 2001 in materia di determinazione della aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

(Omissis).

Di istituire per le motivazioni sopra esposte, l'addizionale comunale all'IRPEF nella misura dello 0,2%.

01A8344

COMUNE DI VILLAMASSARGIA

Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale comunale all'IRPEF, per l'anno 2001

Il comune di Villamassargia (Cagliari) ha adottato la seguente deliberazione n. 4 del 30 marzo 2001 in materia di determinazione della aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

(Omissis).

Di approvare l'istituzione dell'addizionale comunale all'IRPEF, di cui al decreto legislativo n. 360/1998 e successive modificazioni, nella misura dello 0,2% dal 1° gennaio 2001.

01A8345

GIAMPAOLO LECCISI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(4651174/1) Roma, 2001 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

L. 1.500
€ 0,77